

“UNA SAGGIA POLITICA CRIMINALE”.
I ‘RAGAZZI DI SALÒ’ NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE

“A WISE CRIMINAL POLICY”.
THE ‘BOYS AND GIRLS OF SALÒ’ IN THE JURISPRUDENCE OF THE ITALIAN
COURT OF CASSATION

Raffaella Bianchi Riva
Università degli Studi di Milano
raffaella.bianchi@unimi.it

Abstract english: Even though, over the last decades, many studies have been devoted to the issue of the Social Italian Republic, various aspects concerning the consent to republican Fascism are still awaiting full investigation, in particular as far as regards young people.

As a matter of fact, after the armistice with the Allied was announced on September 8th 1943, thousands of young boys joined the army of the Republic of Salò, thus continuing the alliance with the Germans. Also many young girls actively collaborated with the occupying German armed forces and the German puppet Republic of Salò.

After the Liberation Day, many young people that had fought at the side of Republic of Salò and against the Resistance were charged with collaboration with the Germans.

The decree n. 159 of 27th July 1944, which consolidated the former enactments on the subject into one law, punished collaborators according to the Military Penal Code of 1941 (even if not members of the armed forces), which in these cases called for the death penalty or lengthy prison sentences.

The decree n. 142 of 22nd April 1945, which specifically addressed the crimes of collaboration committed during the German military occupation of Northern Italy, established special court of assize. Though in theory they were expected to have fully performed their duties within six months, in

practice they continued to sentence for two years as a special section of ordinary assize courts.

Their sentences could be appealed in the special section of the Court of Cassation established in Milan, and subsequently in the Court of Cassation in Rome after the Court in Milan was abolished.

The special courts of assize were composed of a professional judge as a president and four jurors selected by the National Liberation Committee, which, in addition, could choose prosecutors from a pool of anti-Fascist lawyers.

It is important to keep in mind that on the one hand, transitional legislators were not confident in the ordinary judiciary, which was still considered linked to Fascism, and that on the other hand, special court of assize guaranteed popular participation in the administration of justice.

When it became apparent that the goal of achieving democracy was emerging in Italy's post-war society, it was up to the judges to strike a balance between punishing past offenses and obtaining future appeasement.

It is a well-known fact that, during the changeover from Fascism to republic Italian, judges (in particular the second section of the Court of cassation) progressively adopted a less rigorous attitude towards collaborators. These results have been generally blamed on the fact that, on the whole, the judiciary had not been purged after the fall of Fascism, which in turn meant that sanctions against Fascism were not enforced.

What about the decisions as far as regard young people charged with collaboration with the Germans? What were the reasons given by the judges to condemn or acquit them? And what the arguments used by the defendants and their lawyers against the charge of collaboration?

Most of the trials against young people regarded the criminal responsibility of the juveniles.

Between the 19th and the 20th centuries, the discipline of responsibility of minors based on balancing between juvenile delinquency and the immaturity of youth.

The Penal Code of 1889 considered minors aged nine to fourteen responsible if they had acted with "discernment" (art. 54). As far as the Court of Cassation was concerned, the discernment of minors was not identified in

their ability to recognize the moral gravity of the offense, as the liberal doctrine had suggested, but rather in their ability to recognize that such conduct was in violation of penal law.

The elimination of the concept of discernment in the Fascist Penal Code did little to resolve the doubts of the courts. The Penal Code of 1930 required judges to evaluate the “mental capacity” of minors aged fourteen to eighteen (art. 98). Judges thus continued to demand that a minor’s maturity fit the crime, taking into account their physical and moral development, in addition to their relationships and their social, cultural and economic background.

It is important to keep in mind that, as ruled by the special section of the Court of Cassation on the matter of collaboration with Germans, special court of assizes had exclusive jurisdiction also over minors, despite the fact that a juvenile court had been in operation since 1934.

At first, special court of assize considered the juveniles responsible for the crimes of collaboration with Germans, but the punishment was mitigated according to art. 98 c.p. and the special section of the Court of cassation generally confirmed the judgements.

The second section of the Court of cassation, instead, used to annul the sentences that considered the young people responsible for collaboration with Germans on the ground that judges had failed to provide the reasons of their judgements about the responsibility of minors and required that the evaluation of a minor’s mental capacity had to be related to the crime committed, especially if it was of a political nature.

In particular, according to the arguments of the defence lawyers, the Court of Cassation ruled that judges had to consider that young people generally were not able to understand the wrongfulness of acts of collaboration, because of the Fascist propaganda.

We have to keep in mind that in explaining the general amnesty of 1946, even the minister of justice Togliatti pointed out how difficult it had been for young generations to distinguish right from wrong during the Fascist period because of the discipline imposed by the regime.

Doctrine agreed with jurisprudence in ruling that the responsibility of minors was to be evaluated less severely with regard to political crimes such as

collaboration with the Germans, considering this approach to sentencing would help foster the peace process and educate the Italian youth that had been involved in the dramatic experience of the Civil War.

Key words: Republic of Salò, collaboration with the Germans, minors, transitional justice, court of cassation

Abstract italiano: Dopo l'8 settembre 1943, migliaia di giovani scelsero di aderire alla repubblica sociale italiana e, durante la transizione dal fascismo alla repubblica, molti di loro furono processati per collaborazionismo con i tedeschi.

Poiché molti dei giovani imputati erano minorenni dal punto di vista penale, la maggior parte dei processi nei loro confronti riguardò il tema dell'imputabilità, la cui sussistenza, ai sensi dell'art. 98 c.p., doveva essere valutata dal giudice in relazione alla capacità di intendere e di volere.

Mentre, nei primi mesi successivi alla liberazione, la sezione speciale della corte di cassazione di Milano confermò in genere le sentenze delle corti d'assise straordinarie che dichiaravano i minori capaci di intendere e di volere (e dunque li condannavano, limitandosi a diminuire la pena come prescritto dall'art. 98 c.p.), nel corso del 1946, la seconda sezione della corte di cassazione iniziò ad annullare le sentenze di condanna, attribuendo rilevanza alla propaganda fascista che aveva influito sulla capacità di intendere e di volere dei minori, secondo la tendenza ad attenuare il rigore repressivo nei confronti del reato di collaborazionismo che ha caratterizzato la giustizia di transizione italiana.

Parole chiave: Repubblica sociale italiana, collaborazionismo con i tedeschi, minori, giustizia di transizione, corte di cassazione

Sommario: 1. Premessa: l'adesione dei giovani alla R.S.I. – 2. La giustizia di transizione italiana. – 3. L'imputabilità dei minori tra fascismo e repubblica. – 4. La competenza assoluta delle corti d'assise straordinarie. – 5. I minori imputati di collaborazionismo con i tedeschi nella giurisprudenza

della corte di cassazione. – 5.1. La giurisprudenza della sezione speciale della corte di cassazione. – 5.2. La giurisprudenza della seconda sezione della corte di cassazione. – 5.3. Collaborazionismo con i tedeschi e omicidio. – 6. Conclusioni.

1. Premessa: l'adesione dei giovani alla R.S.I.

Nonostante negli ultimi decenni numerose ricerche abbiano contribuito a indagare criticamente l'esperienza della repubblica sociale italiana, facendo luce sulla sua organizzazione interna e sui suoi rapporti con la Germania nazista¹, molte pagine restano ancora da scrivere sugli italiani – spesso giovanissimi – che, dopo l'annuncio dell'armistizio, continuarono a combattere al fianco di Mussolini². Le loro storie sono state raccontate, talvolta, attraverso opere memorialistiche³ o romanzi autobiografici⁴; più spesso, sono state dimenticate, quando non addirittura nascoste.

Dopo l'8 settembre 1943, migliaia di giovani scelsero di aderire alla repubblica di Salò, rimanendo fedeli al fascismo e all'alleanza con i tedeschi.

I dati sull'effettiva adesione alle forze armate della R.S.I. non sono univoci, ma è indubbio che esse furono costituite in buona parte da giovani, spesso al di sotto della maggiore età.

Molti ragazzi si arruolarono (come volontari o a seguito della chiamata alle armi delle classi 1923, 1924, 1925 e 1926) nell'esercito repubblicano ovvero nelle altre formazioni (come la guardia nazionale repubblicana o le brigate nere) che affiancarono l'esercito tedesco nella lotta antipartigiana (anche se non possiamo sottovalutare il fenomeno dei renitenti alla leva, dei disertori e di coloro che passarono alla resistenza).

La necessità di disporre di un sempre maggior numero di giovani da impiegare nella guerra al fianco della Germania indusse il ricostituito Partito Nazionale Fascista a riorganizzare, tra la fine del 1943 e l'inizio del 1944,

¹ Deakin, 1963; Bocca, 1977; Ganapini, 1999; Lepre, 2000; Borghi, 2001; Osti Guerrazzi, 2012.

² Avagliano, Palmieri, 2017, pp. 11-42

³ Vivarelli, 2000; Tau, 2018. Sulla memorialistica, cfr. Germinario, 2006.

⁴ Soavi 1955; Mazzantini, 1986.

l'Opera Nazionale Balilla⁵, che istituì reparti di Fiamme Bianche per accogliere anche gli adolescenti (a partire dall'età di quindici anni) che a causa della giovane età non potevano ancora arruolarsi nelle forze armate regolari; nell'agosto 1944, tuttavia, i reparti delle FF.BB., posti alle dipendenze del comando generale della G.N.R., furono sciolti e smistati nei corpi della R.S.I.⁶

Molte furono anche le ragazze che collaborarono attivamente con il governo di Salò e con gli occupanti tedeschi, le cui vicende sono state ricostruite nell'ambito di studi 'di genere'⁷. Come è stato sottolineato, mentre l'adesione dei ragazzi alla R.S.I. fu spesso imposta, quella delle ragazze fu per lo più il frutto di una scelta (anche se non sempre consapevole)⁸. Con decreto 18 aprile 1944 n. 477, fu istituito il Corpo Volontario Femminile per i servizi ausiliari delle forze armate repubblicane per consentire anche alle donne di partecipare alla difesa nazionale. Le ausiliarie, che svolgevano compiti di supporto ai reparti maschili, potevano essere impiegate nelle forze armate. Molte di loro (soprattutto le più giovani) non si accontentarono, peraltro, di compiti di assistenza, ma vollero combattere in prima linea a fianco degli uomini, anche come forma di emancipazione femminile⁹. Benché al S.A.F. fossero ammesse donne di età compresa fra i 18 e i 45 anni, sin dall'inizio fu costituito un nucleo di adolescenti provenienti dall'O.N.B. denominate 'Balilline'¹⁰. Non si può sottacere inoltre che, nell'ambito delle formazioni autonome non autorizzate ma tollerate dal regime repubblicano, si formarono altri corpi di volontarie, che venivano ammesse già a partire dai 15 anni e che potevano essere armate, il cui studio, come è stato rilevato, consente di fare luce sulle diverse forme di collaborazionismo femminile, al di là della figura dell'ausiliaria generalmente propagandata dal regime¹¹.

⁵ Dogliani, 2003, pp. 146-151

⁶ Cappelletti, Liberati 2003.

⁷ Viganò, 1995; Munzi, 1999; Addis Saba, 2005; Cairoli, 2013; Nubola, 2016.

⁸ Addis Saba, 2005, p. 135.

⁹ Firmani, 2006a, p. 151.

¹⁰ Cappelletti, Liberati 2003.

¹¹ Firmani, 2006b.

La recente attenzione sul fenomeno dell'arruolamento dei c.d. bambini soldato nelle forze combattenti, a cui ancora oggi siamo costretti ad assistere in alcune parti del mondo, non può non sollecitare nello storico del diritto nuove riflessioni sulle condizioni (non solo giuridiche) di quanti, settant'anni fa, andarono a combattere per la repubblica di Salò¹².

Come è stato rilevato, i giovani furono i veri protagonisti dello scontro tra fascismi e antifascismi in tutta Europa; anche in Italia (più tardi rispetto agli altri Paesi) furono soprattutto coloro che erano nati negli anni Venti a combattere per la R.S.I. e a vivere la drammatica esperienza della guerra civile, che si configurò essenzialmente come uno "scontro tra concezioni ideologiche, patriottiche, morali maturate da una stessa generazione"¹³. Mentre la generazione 'di mezzo' rimase per lo più assente dalla guerra civile, furono i più giovani ad affiancare coloro che, a loro volta, da giovani avevano aderito allo squadristo delle origini¹⁴ (ovvero all'antifascismo¹⁵).

La scelta di aderire alla R.S.I. (o, al contrario, alla Resistenza) era maturata, per i giovani nati e cresciuti negli anni Venti, in risposta (di accettazione ovvero di rifiuto) all'educazione nazionalista che avevano ricevuto dal fascismo.

Durante il Ventennio, infatti, l'organizzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, incentrata sull'educazione militare, aveva rappresentato una delle principali strategie di acquisizione del consenso¹⁶. Non si può sottacere, in proposito, che le violenze squadriste che portarono all'instaurazione del regime furono un fenomeno essenzialmente giovanile, che, se da un lato, determinò un cambio generazionale nella classe dirigente rispetto all'età liberale, dall'altro convinse il regime a intraprendere una capillare politica di 'fascistizzazione' dei giovani¹⁷.

¹² Cohn, Goodwin-Gill, 1994; Bertozzi, 2003; Happold, 2005

¹³ Dogliani, 2003, p. 146.

¹⁴ Nello, 1978.

¹⁵ Dogliani, 2003, p. 149.

¹⁶ Koon, 1985.

¹⁷ Dogliani, 2003, pp. 103-106.

Nel 1926, era stata fondata, come è noto, l'O.N.B. (che reclutò dapprima i maschi dagli 8, poi 6, ai 18 anni, poi anche le femmine) per provvedere all'assistenza e all'educazione giovanile, dapprima sotto il controllo del P.N.F., poi, dal 1929, del ministero dell'educazione nazionale, che congiunse l'attività pedagogica del fascismo al sistema scolastico, garantendo una diffusione più capillare della propaganda. Nel 1930, il regime aveva istituito i Fasci giovanili di combattimento al fine di preparare politicamente e militarmente i maschi tra i 18 e i 21 anni che non avevano ancora raggiunto l'età di leva (mentre per le femmine era stato istituito l'ordine delle Giovani Fasciste); negli anni successivi, l'educazione premilitare era stata impartita anche ai più giovani nelle scuole e nelle attività di svago organizzate dal regime, soprattutto attraverso l'esercizio sportivo. Nel 1937 l'O.N.B. era stata riunita, insieme ai Fasci giovanili di combattimento, nella Gioventù Italiana del Littorio, sotto la direzione del segretario nazionale del P.N.F., che raccoglieva tutti i giovani maschi e femmine di età compresa fra i 6 e i 21 anni e che accentuava l'istruzione premilitare nell'ambito del programma di organizzazione della scuola e del tempo libero delle nuove generazioni.

Fu, dunque, soprattutto la generazione nata e cresciuta quando il regime si era ormai consolidato in assenza di (evidenti) opposizioni a combattere per la repubblica mussoliniana, anche quale forma di rivolta generazionale. Molti di coloro che aderirono al fascismo repubblicano erano adolescenti che erano rimasti esclusi sino ad allora dalla seconda guerra mondiale (come molti di coloro che avevano aderito al fascismo delle origini erano adolescenti che non avevano potuto partecipare, appunto in ragione dell'età, alla grande guerra).

La retorica fascista della guerra, le cui radici affondavano nel contesto nazionale e internazionale del primo conflitto mondiale, si era rivolta soprattutto ai bambini e agli adolescenti, ancora esclusi dall'arruolamento militare, suggestionandone lo spirito d'avventura¹⁸.

¹⁸ Sull'infanzia come "costruzione simbolica e retorica artificiale legata alle politiche di massa del XX secolo" e quindi come categoria "eminentemente politica", cfr. Gibelli, 2005.

Se già nel 1936 erano state costituite unità di adolescenti per combattere nella campagna militare in Africa orientale, dopo l'entrata dell'Italia nella seconda guerra mondiale la G.I.L. istituì battaglioni di giovani non ancora soggetti al servizio militare che furono inviati nell'Africa settentrionale¹⁹. Quando fu istituita la R.S.I., quello del volontarismo giovanile non era, dunque, un fenomeno nuovo.

L'adesione dei giovani alla repubblica di Salò è stata sovente giustificata dalla volontà di riscattare l'onore dell'Italia dopo il tradimento da parte del re e di Badoglio combattendo, pur nella consapevolezza di essere ormai dalla parte dei vinti, contro i nemici (esterni ed interni)²⁰.

Educato agli ideali patriottici propagandati dal fascismo, la scelta di aderire alla R.S.I. fu considerata da molti giovani come l'unica possibile, come ricorda uno dei protagonisti di quella stagione, arruolatosi non ancora quindicenne in una compagnia intitolata alla battaglia di Bir-el-Gobi combattuta nel 1941 proprio da un reggimento di volontari diciottenni animati dallo stesso desiderio di "giocare alla guerra"²¹:

Nei lunghi anni di educazione fascista avevo imparato a considerare il fascismo come un regime superiore agli alti e bassi della storia e destinato a durare. Coloro che erano vissuti in un ambiente familiare, ed erano pochi, dove si stemperavano quotidianamente gli effetti della propaganda, così come coloro, ed erano molti, poco inclini all'entusiasmo e facili all'indifferenza, era naturale che accogliessero quella svolta con favore. Ma per noi il fascismo era un mito, che aveva riempito la nostra vita e al quale avevamo dato la nostra fervida adesione, con un rigore e una coerenza quale può avere solo l'entusiasmo degli adolescenti. Ci avevano insegnato a "credere, obbedire, combattere", ed ora, continuavamo a credere con fede assoluta, eravamo ben pronti a obbedire, e quella di combattere era la nostra massima aspirazione²².

¹⁹ Sull'organizzazione dei giovani durante il fascismo, cfr. Dogliani, 2003, pp. 103-141 (anche per un confronto con il nazismo) e 2014, pp. 167-199.

²⁰ Mazzantini, 1995.

²¹ Pagin, 1990, p. 7.

²² Vivarelli, 2000, pp. 18-19

Nell'ambito del dibattito sul consenso dei giovani al fascismo repubblicano, la retorica dei 'ragazzi di Salò', incentrata sulla depoliticizzazione della scelta della generazione cresciuta durante il Ventennio (e favorita dal vuoto storiografico sulla R.S.I. nei primi decenni dell'Italia repubblicana²³), avrebbe, tuttavia, contribuito ad attenuare, nella discussione pubblica, le responsabilità individuali in ragione della giovane età²⁴.

2. *La giustizia di transizione italiana.*

Dopo la liberazione, molti dei giovani – sovente minorenni dal punto di vista penale – che avevano aderito alla R.S.I., scegliendo o accettando di sostenere il nazifascismo, furono processati per collaborazionismo con i tedeschi.

Come è noto, la questione delle sanzioni contro il regime fu affrontata, già a partire dal primo governo Badoglio, attraverso un'alluvionale (e spesso contraddittoria) legislazione di carattere eccezionale, secondo una tendenza a comprimere le garanzie individuali nei momenti di emergenza che, secondo Mario Sbriccoli, costituiva uno dei "caratteri originari" e dei "tratti permanenti" dello Stato italiano fra Otto e Novecento²⁵. Spettò alla magistratura interpretare i provvedimenti volti a sanzionare il collaborazionismo alla luce delle opposte esigenze di repressione e pacificazione che caratterizzarono la transizione dal fascismo alla repubblica²⁶.

Il reato di collaborazionismo con i tedeschi fu introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 159 che puniva ai sensi del codice penale militare di guerra

²³ Sulla scarsa attenzione dedicata alla r.s.i. dalla storiografia sino agli anni Ottanta, cfr. Collotti 2006.

²⁴ Klinkhammer, 2006.

²⁵ Sbriccoli, 1998.

²⁶ Bianchi Riva, 2015. Sulla categoria della 'transizione' e sul suo uso nella storiografia, non solo giuridica, quale "diverso approccio alla tradizionale questione del rapporto tra continuità e rottura che caratterizza ogni mutamento storico", cfr. Cornelßen, Lacchè, Scuccimarra, Stråth, 2018.

chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata²⁷.

In genere, la giurisprudenza inquadrò i fatti di collaborazionismo con i tedeschi entro le fattispecie di aiuto al nemico di cui agli artt. 51 e 54 c.p.m.g., che irrogavano (anche) la pena capitale, ovvero di cui all'art. 58 c.p.m.g., che comminava la reclusione da 10 a 20 anni.

Competenti a giudicare gli imputati del reato di collaborazionismo con i tedeschi furono le corti d'assise straordinarie istituite dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945 n. 142 nei capoluoghi di provincia occupati (art. 3). Esse erano composte da un presidente, "nominato dal primo presidente della corte d'appello competente, fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di corte d'appello" (art. 6) e da quattro giudici popolari estratti a sorte da una lista di cinquanta cittadini scelti dal presidente del tribunale da un elenco "di almeno cento cittadini maggiorenti di illibata condotta morale e politica" compilato dai C.L.N. del capoluogo (art. 5).

L'istituzione delle corti d'assise straordinarie rappresentò – all'esito di un ampio dibattito, che pose al centro della questione penale il tema della democratizzazione della giustizia, ma che aprì anche notevoli discussioni sulla sua politicizzazione²⁸ – una scelta di compromesso fra la creazione di tribunali straordinari e la competenza della magistratura ordinaria: mentre i primi, 'tipici' del regime fascista, avrebbero potuto assicurare una radicale punizione dei reati di collaborazionismo, la seconda, se da un lato offriva la

²⁷ Vinciguerra, 1967. La giurisprudenza, tuttavia, negò che il collaborazionismo con i tedeschi integrasse una nuova figura di reato, cfr. Cass. Pen. Sez. speciale, ud. 12 luglio 1945 n. 43, pres. Vitali, rel. Chieppa, p.m. Gray, ric. Ferlito; Cass. Pen. Sez. speciale, ud. 1 agosto 1945 n. 100, pres. Giuliano, rel. Badia, p.m. Levi, ric. Fachini, in Archivio Centrale dello Stato (d'ora in poi ACS), Corte Suprema di Cassazione, Sentenze della Sezione Speciale di Milano.

²⁸ Colao, 2011a.

garanzia del rispetto dei principi generali, dall'altro, appariva scarsamente affidabile al fine di procedere alla defascistizzazione, non essendo stata (se non in minima parte) defascistizzata²⁹.

Al C.L.N. fu assicurato il controllo politico sulla composizione delle corti, attraverso la predisposizione delle liste dei giudici popolari – che avevano sostituito gli assessori nei processi per collaborazionismo già nel decreto legislativo luogotenenziale 6 agosto 1944 n. 170, poi esteso ai processi comuni dal decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944 n. 290 –, che venivano poi vagliate dal presidente. I giudici togati mantennero, tuttavia, un ruolo predominante all'interno del collegio, in virtù dei meccanismi di funzionamento delle corti d'assise.

La scelta se promuovere l'azione penale era affidata agli uffici del pubblico ministero (di cui, però, ai sensi dell'art. 10, potevano “essere chiamati a far parte anche avvocati di illibata condotta morale, di ineccepibili precedenti politici e di provata capacità”), che, come è ben noto, dipendeva direttamente dal ministro della giustizia, quantomeno sino a quando il regio decreto legislativo 31 maggio 1946 n. 511 lo sottopose alla “vigilanza” del guardasigilli al pari degli altri magistrati. Non si può, peraltro, sottacere, da un lato, che il decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945 n. 142 adottò l'istruzione sommaria (art. 14) in deroga a quanto previsto in via generale dall'art. 296 c.p.p. 1930 (nonostante l'art. 389 c.p.p. 1930 facesse obbligo ai procuratori di ricorrere all'istruzione sommaria in un numero così ampio di ipotesi da rischiare “di assumere di bel nuovo il ruolo di procedimento ordinario quantunque il legislatore la considerasse residuale rispetto all'ordinario procedimento formale”³⁰), e, dall'altro, che il decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945 n. 466 reintrodusse il potere di archiviazione del pubblico ministero in assenza di controllo giurisdizionale, che il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944 n. 288 aveva invece abolito per i procedimenti comuni³¹.

²⁹ Neppi Modona, 1984.

³⁰ Storti, 2010, p. 126.

³¹ Sull'epurazione dei codici fascisti all'indomani della liberazione, cfr. Lacchè, 2010.

Sulla natura (ordinaria o speciale) delle corti d'assise straordinarie ebbe modo di esprimersi sin dal luglio del 1945 la corte di cassazione, che le ricondusse nell'alveo della giurisdizione ordinaria "adattata dal legislatore alle contingenti necessità di una giustizia più rapida e più vicina al popolo", escludendo che "in senso rigorosamente giuridico" potessero considerarsi giudici speciali³².

Contro le sentenze delle corti d'assise straordinarie era ammesso ricorso a una sezione speciale provvisoria della corte di cassazione istituita con decreto del ministro di grazia e giustizia (art. 16); la sezione, composta da cinque giudici, avrebbe potuto funzionare temporaneamente anche fuori della sede ordinaria e fu, infatti, stabilita a Milano. Ad essa furono assegnati anche giudici, come Vincenzo Chieppa e Giuseppe Badia, che, durante il fascismo, erano stati dispensati dal servizio per ragioni politiche e che furono riammessi in magistratura soltanto dopo la liberazione³³.

La competenza delle corti d'assise straordinarie e della sezione speciale provvisoria della corte di cassazione cessava dopo sei mesi (art. 18). Dopo la loro soppressione con decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945 n. 625, volto a rimediare alla "notevole diversità" fra gli organi competenti a giudicare i reati fascisti e alla "disparità di trattamento" che ne era derivata³⁴, la competenza a giudicare i reati di collaborazionismo passò alle sezioni speciali delle corti d'assise, che mantennero tuttavia la stessa composizione (sino a quando il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946 n. 201 la modificò in due giudici togati e cinque giudici popolari, estratti a sorte da un elenco predisposto da una commissione formata dal presidente del tribunale, da un rappresentante del C.L.N. e dal sindaco del capoluogo) e, in sede di legittimità, alla seconda sezione della corte di cassazione di Roma, a cui furono assegnati i giudici della sezione milanese.

³² Cass. Pen., Sez. Speciale, 12 luglio 1945, pres. Giuliano, rel. Fazzari, p.m. Levi, ric. Linari e altri, in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sentenze della Sezione Speciale di Milano. Cfr. Bianchi Riva, 2013.

³³ Zagrebelsky, 1998.

³⁴ Circ. min. grazia e giustizia n. 3109/1945.

Il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945 n. 625, motivato, come si è accennato, dalla volontà di pervenire ad una “normalizzazione” dell’amministrazione della giustizia, suscitò notevoli critiche da parte, ad esempio, di Giuseppe Bettiol, che riconobbe che la composizione delle corti d’assise straordinarie e delle sezioni speciali delle corti d’assise violava il principio dell’indipendenza del giudice, riproponendo modelli di giustizia politica, e invitò a “ridurre al massimo” i giudici speciali, in base al principio del giudice naturale. Secondo Bettiol, dunque, “sotto l’apparenza di una normalizzazione della situazione, si viene a perpetuare una situazione di anormalità”, probabilmente nella convinzione che “ancora sussistano le ragioni di carattere politico che determinarono, sei mesi fa, l’istituzione delle corti d’assise straordinarie”³⁵.

Migliaia furono i soggetti che, al termine della guerra, furono sottoposti a procedimento penale per avere aiutato i tedeschi.

Molti procedimenti si fondavano su elementi così generici e privi di riscontro che si chiusero con un provvedimento di archiviazione o con una sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove, ancor prima del rinvio a giudizio³⁶. In molti casi, le denunce e i rapporti nascondevano, in realtà, risentimenti personali e vendette private, che nei giorni immediatamente successivi alla liberazione erano sfociate in una incontrollata violenza e che l’istituzione delle corti d’assise straordinarie mirava appunto a contenere³⁷.

Quanto agli esiti dei procedimenti che superarono il vaglio del dibattito, gli studi svolti, soprattutto negli ultimi anni, sulla giustizia di transizione italiana hanno ormai raggiunto risultati condivisi³⁸. Inizialmente furono numerose le sentenze di condanna alla pena di morte e a lunghe pene

³⁵ Lavori della consulta sulle modificazioni da apportare alla legislazione in tema di delitti fascisti, in “Archivio penale”, 2 (1946), su cui vedi anche Colao, 2011a.

³⁶ Woller, 1997, pp. 411-412.

³⁷ Dondi, 1999.

³⁸ Tra i più recenti, cfr. Focardi, Nubola, 2015; Bolzon, Verardo, 2018; Nubola, Pezzino, Rovatti, 2019. Sulla giustizia di transizione come categoria, cfr. Kritz 1995; Teitel, 2000; Elster, 2004; Portinaro, 2011; Wouters, 2014.

detentive (nonostante una valutazione univoca sia resa difficoltosa dalla varietà di pronunce dovuta alle diverse situazioni territoriali in cui operarono le corti d'assise straordinarie e dalla difformità dei casi sottoposti al loro giudizio)³⁹.

Non si può sottacere, in proposito, che, all'atto del suo insediamento quale guardasigilli, Palmiro Togliatti, nell'auspicare la cessazione di "tutte le forme illegali di rappresaglia a carico di coloro che tradirono la Patria e ridussero il paese ad una odiosa schiavitù", assegnò alla magistratura il compito di ristabilire l'ordine democratico, applicando la legislazione in tema di sanzioni contro il fascismo "secondo lo spirito stesso in cui il legislatore, cosciente delle gravi condizioni politiche, l'ha concepita e redatta"⁴⁰.

Con il trascorrere dei mesi, viceversa, è stato riscontrato un atteggiamento progressivamente meno rigoroso da parte della magistratura⁴¹: in particolare, dopo il trasferimento della competenza alla seconda sezione della corte di cassazione, che iniziò ad annullare le condanne pronunciate dai giudici di merito, le sentenze delle sezioni speciali delle corti d'assise si adeguarono ad un orientamento giurisprudenziale sempre più mite, che condusse all'aumento dei casi di assoluzione o di condanna a pene più lievi, tramite la concessione delle circostanze attenuanti e la derubricazione dei reati. La 'svolta' coincise con l'affermarsi, tra i partiti antifascisti, della determinazione di concludere rapidamente l'opera di defascistizzazione, quale necessario presupposto per la fondazione del nuovo ordinamento sulla base di un consenso più ampio.

Come rilevò l'avvocato Achille Battaglia a dieci anni dalla liberazione,

il fatto che le sanzioni contro il fascismo siano state applicate nel senso voluto dal legislatore nel 1945, ed interpretate e applicate alla rovescia nel 1947, non denuncia una improvvisa ottusità dei giudici e una loro volontà di porre la

³⁹ Gli studi, anche di carattere locale, sull'attività delle corti d'assise straordinarie sono numerosissimi. Ci si limita qui a richiamare Neppi Modona, 1984; D'Alessandro, 2019.

⁴⁰ Circ. min. grazia e giustizia 28 giugno 1945.

⁴¹ Domenico, 1996; Canosa, 1999.

propria equità al di sopra della legge. Dice, soprattutto, che nel 1945 l'antifascismo al potere possedeva forza politica sufficiente a rendere effettive tutte le sue leggi; e che, invece, negli anni successivi la forza politica dei suoi avversari crebbe in tal modo da riuscire a vanificarne non poche⁴².

Già nel corso dei due esecutivi Bonomi, tra il giugno del 1944 e il giugno del 1945, si era dovuto prendere atto della difficoltà con la quale si procedeva all'attuazione della defascistizzazione – anche a causa delle forze politiche moderate al governo, che premevano per un ripristino degli apparati burocratici – in contrasto con l'esigenza di giustizia avvertita nella società. Durante il governo Parri, tra il giugno e il dicembre 1945, si affermò definitivamente tra le forze politiche la volontà di pacificare il Paese, che deluse le speranze di coloro che auspicavano una rapida ed efficace opera di punizione dei reati fascisti e che le imprese viceversa un senso moderato: risalgono a questi mesi non solo il già citato decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945 n. 625, ma anche il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945 n. 702 che attenuò l'epurazione della pubblica amministrazione. Il primo ministro De Gasperi 'liquidò' poi la questione della defascistizzazione con il decreto presidenziale 22 giugno 1946 n. 4, che, come è noto, concesse l'amnistia per i delitti politici (fatta eccezione per quelli più efferati), che consentì in sostanza di reinserire anche i soggetti più compromessi con il trascorso regime nell'apparato del nuovo Stato repubblicano. L'amnistia – che, non senza polemiche, fu attribuita al ministro Togliatti – consolidò l'orientamento più mite nei confronti del collaborazionismo che si era affermato sin dall'inizio del 1946, conducendo, in sostanza, al fallimento della punizione dei reati fascisti⁴³.

Tali esiti sono stati ricondotti dalla storiografia alla continuità dell'amministrazione della giustizia dopo la caduta del fascismo, ossia alla mancata de-

⁴² Battaglia, 1955, p. 320.

⁴³ Franzinelli, 2006; Colao, 2011b.

fascistizzazione della magistratura ordinaria (e, in particolare, dei suoi vertici) a cui fu affidata l'applicazione delle sanzioni contro il fascismo⁴⁴, insieme con la scelta, a monte, di affrontare la questione delle responsabilità del fascismo nell'ambito della giustizia penale, attraverso strumenti giuridici, anziché politici⁴⁵.

Quale fu l'orientamento giurisprudenziale nei confronti dei ragazzi di Salò? Quali furono le motivazioni addotte dai giudici per condannare o assolvere i giovani che aderirono alla R.S.I.? E quali gli argomenti utilizzati dagli imputati e dai loro avvocati per difendersi dalle accuse che venivano loro mosse?

Come ha affermato Achille Battaglia, per comprendere le dinamiche delle transizioni da un regime politico ad un altro occorre guardare non alla loro legislazione, ma alla loro giurisprudenza⁴⁶. Nel solco delle ricerche giurisprudenziali sul periodo di transizione dal fascismo alla repubblica, tracciato dai pionieristici studi di Guido Neppi Modona nei primi anni Ottanta del Novecento, le pagine che seguono tenteranno di fornire una risposta a tali domande, sulla base delle sentenze pronunciate dalla corte di cassazione⁴⁷.

3. L'imputabilità dei minori tra fascismo e repubblica.

La maggior parte dei processi nei confronti dei giovani imputati di collaborazionismo con i tedeschi si giocò sulla questione dell'imputabilità. Come si è detto, infatti, molti dei ragazzi finiti alla sbarra per rispondere del reato di cui all'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 159, al momento dei fatti, erano minorenni.

⁴⁴ Zagrebelsky, 1998; Saraceno, 1999; Neppi Modona, 2001 e 2017; Meniconi, 2012. Sulle ricadute che le vicende della magistratura negli anni della transizione ebbero nel dibattito costituente, cfr. Meniconi 2018.

⁴⁵ Focardi, 2006.

⁴⁶ Battaglia, 1955, p. 319.

⁴⁷ Sulla giurisprudenza della corte di cassazione in materia di collaborazionismo, cfr. Vassalli, Sabatini 1947.

Tra Otto e Novecento, la disciplina dell'imputabilità dei minori fu improntata al contemperamento fra le opposte esigenze di contenimento del fenomeno – sempre più diffuso – della delinquenza minorile, da un lato, e di considerazione della naturale fragilità dell'infanzia e dell'adolescenza, dall'altro⁴⁸.

Il codice penale Zanardelli, nel dettare per la prima volta una disciplina unitaria, stabilì l'irresponsabilità penale per il minore di nove anni (art. 53). Per il minore tra i nove e i quattordici anni, la punibilità era esclusa "se non risulti che abbia agito con discernimento"; se, viceversa, il giudice avesse ritenuto sussistente il discernimento, le pene erano diminuite (art. 54). Pur affermandone la responsabilità penale, il codice Zanardelli diminuiva le pene anche per i minori tra i quattordici e i diciotto anni (art. 55) e tra i diciotto e i ventuno anni (art. 56).

Spettò alla dottrina e alla giurisprudenza definire il concetto di discernimento che il legislatore aveva posto a fondamento della punibilità dei minori.

Superata ormai la tesi liberale che identificava il discernimento nella capacità di distinguere, dal punto di vista morale, il bene dal male, la dottrina individuò il fondamento dell'imputabilità dei minori nella coscienza, sul piano giuridico, della punibilità del comportamento posto in essere⁴⁹.

Anche la giurisprudenza formatasi sul codice Zanardelli, nonostante qualche significativa pronuncia fondata sulla nozione di 'discernimento morale', accolse quella di 'discernimento legale', riconducendo la punibilità dei minori alla "coscienza non solo del carattere immorale del fatto ma anche del suo carattere antiggiuridico e penalmente punibile" ed evidenziando l'opportunità di tenere in considerazione la natura del reato commesso⁵⁰.

Durante il fascismo, le incertezze determinate in dottrina e in giurisprudenza dalla formulazione del codice Zanardelli indussero il guardasigilli Rocco, nella redazione del nuovo codice penale, ad adottare per i minori la

⁴⁸ Garfinkel, 2016, pp. 196-283.

⁴⁹ Pace, 2000.

⁵⁰ Bianchi Riva, Storti, 2016, pp. 38-42.

stessa nozione di imputabilità fissata per gli adulti, sostituendo il concetto di discernimento con quello di capacità di intendere e di volere.

Nell'ambito della politica di controllo della gioventù, volta ad impedire forme di devianza minorile, il codice Rocco presunse che il minore di quattordici anni non fosse imputabile (art. 97 c.p.), mentre considerò imputabile il minore tra i quattordici e i diciotto anni "se aveva capacità di intendere e di volere". Per i minori riconosciuti capaci di intendere e di volere, la pena era diminuita proporzionalmente all'età (art. 98); nei casi in cui il minore fosse stato invece riconosciuto non imputabile, si poteva far luogo alle misure di sicurezza previste anche per i minori di quattordici anni (art. 224 c. 3).

Spettò dunque ai giudici accertare in concreto la sussistenza della capacità di intendere e di volere del minore, individuando, nell'assenza di chiare indicazioni da parte del legislatore, i criteri da porre a base del giudizio di imputabilità.

La giurisprudenza formatasi sul codice penale Rocco ricorse alla nozione di maturità – già richiamata dal guardasigilli nella relazione al re per l'approvazione del testo definitivo del codice⁵¹ –, imponendo al giudice una valutazione del grado di sviluppo del minore in relazione al reato commesso, tenuto conto dei fattori in grado di influire o condizionare la sua personalità.

Come si avrà modo di vedere, la prassi applicativa nella transizione dal fascismo alla repubblica contribuì all'elaborazione dei parametri che, nell'Italia repubblicana, la giurisprudenza avrebbe posto a fondamento del giudizio di imputabilità del minore (ampliandone la gamma), nella continua ricerca di soluzioni adeguate al problema della criminalità giovanile.

4. La competenza assoluta delle corti d'assise straordinarie.

⁵¹ *Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli Rocco, presentata nell'udienza del 19 ottobre 1930-VIII per l'approvazione del testo definitivo del codice penale, Roma 1931, p. 42.*

In deroga a quanto stabilito dal regio decreto legge 20 luglio 1934 n. 1404, le corti d'assise straordinarie furono considerate competenti a giudicare anche i minori accusati di collaborazionismo con i tedeschi.

Come è noto, il regio decreto legge 20 luglio 1934 n. 1404 (conv. con modificazioni nella legge 7 maggio 1935 n. 835) aveva istituito, presso le sedi delle corti d'appello, il tribunale per i minorenni⁵², portando a compimento i tentativi di specializzazione del giudice per i minori intrapresi – soprattutto attraverso lo strumento della circolare amministrativa⁵³ –, dai primi del Novecento, al fine di orientare il trattamento sanzionatorio a fini rieducativi e preventivi.

Composto da due magistrati e da “un cittadino benemerito della assistenza sociale scelto tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia” (art. 2), il tribunale per i minorenni era competente per tutti i procedimenti penali per reati commessi da minori di diciotto anni – anche se di competenza del pretore o della corte d'assise –, salvo che fossero coimputati maggiori di diciotto anni (art. 9).

Fu la sezione speciale della corte di cassazione, istituita a Milano, a definire la competenza delle corti d'assise straordinarie come “assoluta”, al fine di garantire l'uniformità di giudizio, proprio in un processo che vedeva imputata una ragazza che all'epoca dei fatti non aveva ancora compiuto diciotto anni.

Alice Bezzi era stata, infatti, condannata dalla corte d'assise straordinaria di Padova ex art. 58 c.p.m.g. a 8 anni di reclusione per collaborazionismo con i tedeschi per avere, quale spia della *feldgendarmarie*, fatto arrestare vari prigionieri inglesi e gli italiani che li avevano ospitati.

Tra i motivi di impugnazione della sentenza, il difensore aveva denunciato la violazione dell'art. 9 del regio decreto legge 20 luglio 1934 n. 1404.

La sezione speciale della corte di cassazione giudicò il motivo di ricorso “sicuramente infondato”. Il fatto che nel procedimento fosse coimputata anche Sara Albanese, già maggiorenne, escludeva, infatti, ai sensi dello stesso

⁵² Pisani, 1977.

⁵³ Daggunagher, 2011.

art. 9, la competenza del tribunale per i minorenni. Sarebbe bastato questo argomento per affermare la competenza della corte d'assise straordinaria nel caso di specie. La cassazione volle, tuttavia, precisare, che la competenza delle corti d'assise straordinarie per i reati di collaborazionismo non avrebbe potuto essere derogata per alcuna causa, compresa dunque quella della minore età⁵⁴.

Non si può, d'altra parte, sottacere che la sezione speciale della corte di cassazione di Milano ritenne anche che, in deroga a quanto previsto dall'art. 49 c.p.p., le corti d'assise straordinarie fossero competenti a giudicare sia imputati militari sia non militari, già prima che il decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945 n. 466 estendesse espressamente la competenza delle corti d'assise straordinarie anche ai reati devoluti alla cognizione dei tribunali militari⁵⁵.

Nel febbraio del 1947, la competenza esclusiva delle corti d'assise straordinarie per i reati di collaborazionismo anche se commessi da minori fu ribadita dalla seconda sezione della corte di cassazione nel processo nei confronti di Marcello Corsi.

Nel novembre del 1945, la corte d'assise straordinaria di Firenze aveva condannato il Corsi, classe 1926, a 16 anni di reclusione ai sensi dell'art. 51 c.p.m.g., per avere partecipato, quale milite della G.N.R., ad un'azione di rastrellamento, durante la quale erano stati uccisi dodici partigiani e catturati altri sei.

Il Corsi, che all'epoca dei fatti era minorenne, aveva impugnato la sentenza lamentando l'incompetenza della corte d'assise straordinaria e quindi la violazione dell'art. 9 regio decreto legge 20 luglio 1934 n. 1404.

Il ricorso fu giudicato manifestamente infondato "non potendosi seriamente contestare, di fronte al tassativo disposto del primo capoverso

⁵⁴ Cass. Pen. Sez. speciale, ud. 22 agosto 1945 n. 147, pres. Vitali, rel. Vitali, p.m. Dalla Mura, ric. Albanese e altro, in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sentenze della Sezione Speciale di Milano.

⁵⁵ Cass. Pen. Sez. speciale, ud. 18 giugno 1945 n. 7, pres. Giuliano, rel. Badia, p.m. Gray, ric. Cafiero e altro, in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sentenze della Sezione Speciale di Milano.

dell'art. 1 D.L.L. 22 aprile 1945 n. 142, che competenti a giudicare tutti coloro i quali dopo l'8 settembre 1943 abbiano commesso i delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, previsti nell'art. 5 del D.L.L. 27 luglio 1944 n. 159, siano soltanto le corti d'assise straordinarie istituite con quel decreto".

Secondo la cassazione si trattava infatti di una "speciale competenza per materia", che "prescinde da ogni considerazione delle condizioni personali dell'imputato e quindi prevale anche su quella stabilita pel tribunale dei minorenni dall'art. 9 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404"⁵⁶.

5. I minori imputati di collaborazionismo con i tedeschi nella giurisprudenza della corte di cassazione.

5.1. La giurisprudenza della sezione speciale della corte di cassazione.

Come si è accennato, nei mesi immediatamente successivi alla liberazione i tribunali chiamati a giudicare gli imputati di collaborazionismo con i tedeschi improntarono il loro giudizio alla massima severità. Diverse ragioni concorsero a determinare tale esito: la volontà delle forze politiche al governo – che auspicavano una soluzione rapida e definitiva della questione della defascistizzazione –, la pressione dell'opinione pubblica – che gremiva le aule giudiziarie invocando giustizia –, il ricordo ancora recente delle atrocità commesse durante la guerra civile, la 'fama' dei collaborazionisti che per primi finirono alla sbarra.

Particolarmente rigoroso fu, nel primo periodo, anche l'atteggiamento della magistratura nei confronti dei giovani imputati di collaborazionismo con i tedeschi. Quando (come in genere avvenne) le corti d'assise straordinarie li dichiararono capaci di intendere e di volere, limitandosi a diminuire la pena come prescritto dall'art. 98 c.p., la corte di cassazione confermò le decisioni dei giudici di merito sul punto. Tuttavia, non si può sottacere, da

⁵⁶ Cass. Pen., Sez. II, ud. 18 febbraio 1947 n. 229, pres. Giuliano, rel. Cataldi, p.m. Fornari, ric. Corsi, in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sezioni penali, Sentenze della seconda sezione.

un lato, che molte sentenze pronunciate nei confronti dei ragazzi che avevano collaborato con la R.S.I. furono comunque cassate sulla base di argomenti diversi dal difetto di imputabilità e, dall'altro, che non mancarono pronunce che ammisero l'influenza della propaganda fascista sulle generazioni più giovani, al fine di riconoscere agli imputati le attenuanti generiche.

Inizialmente, i difensori non denunciarono nemmeno (se non raramente) i vizi relativi alle pronunce sulla capacità di intendere e di volere del minore.

Nel giugno del 1945, ad esempio, la corte d'assise straordinaria di Bergamo aveva condannato il minore Arnaldo Cortesi alla reclusione di 15 anni, ai sensi dell'art. 51 c.p.m.g.

Il Cortesi era accusato, insieme ad altri cinque coimputati, di avere partecipato a numerose azioni di rastrellamento quale appartenente alla compagnia della G.N.R. comandata dal 'famigerato' Aldo Resmini⁵⁷.

Benché riconosciuto imputabile, il Cortesi aveva potuto beneficiare della diminuzione dell'età prevista dall'art. 98 c.p., in quanto minore degli anni diciotto al momento dei fatti. Anche agli altri coimputati maggiorenni erano state comunque riconosciute le circostanze attenuanti generiche

in considerazione della giovanissima età e conseguente inesperienza della vita, che facilmente li rese succubi della nefasta propaganda e del clima morale e intellettuale fascista.

La corte d'assise straordinaria di Bergamo li aveva perciò condannati a 25 anni di reclusione, anziché alla pena di morte. Come si avrà modo di vedere, proprio l'argomento dell'influenza esercitata dalla 'cultura' fascista sulle nuove generazioni – che la corte bergamasca utilizzò per attenuare la responsabilità di soggetti pienamente imputabili dal punto di vista penale – sarebbe divenuto fondamentale, nella giurisprudenza della seconda sezione della corte di cassazione, per escludere l'imputabilità dei minori accusati di collaborazionismo con i tedeschi, per i quali, come si è detto, la capacità di intendere e di volere doveva essere valutata in concreto.

⁵⁷ Caponeri, 2008

Il Cortesi aveva impugnato la sentenza della corte d'assise straordinaria di Bergamo davanti alla corte di cassazione (forse proprio per sentirsi dichiarare non imputabile) ma rinunciò al ricorso prima dell'udienza⁵⁸.

Nel luglio del 1945, fu confermata anche la sentenza della corte d'assise straordinaria di Novara, che aveva condannato il minore Giuseppe Giglioli a 15 anni di reclusione quale componente della squadra speciale di pubblica sicurezza di Novara, che, tra l'ottobre del 1943 e l'aprile del 1945, si era data alla lotta antipartigiana compiendo azioni di rastrellamento, incendio, sequestro, estorsione, rapina, omicidio, lesioni.

Il Giglioli aveva proposto ricorso in cassazione, limitandosi a denunciare la violazione dell'art. 132 c.p. per omessa motivazione in merito alla fissazione dei limiti di pena, ma la sezione speciale della corte di cassazione lo rigettò, confermando la sentenza⁵⁹.

Come si è accennato, in alcuni casi, le sentenze di merito furono comunque annullate per motivi non riguardanti la capacità di intendere e di volere del minore imputato.

Si è già detto della sentenza con la quale la cassazione confermò la condanna nei confronti della minore Alice Bezzi⁶⁰. Nonostante il difensore della Bezzi avesse chiesto, in via principale, l'assoluzione per incapacità di intendere e di volere e, in via subordinata, per insufficienza di prove, la corte d'assise straordinaria di Padova aveva giudicato la minore imputabile, riconoscendole solo la diminuzione di cui all'art. 98 c.p. Anche se il difensore non ripropose alla corte di legittimità la questione relativa alla capacità di intendere e di volere, la sezione speciale della corte di cassazione annullò comunque la sentenza per omessa motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, che i difensori avevano chiesto in favore di entrambe le

⁵⁸ Cass. Pen., Sez. Speciale, ud. 25 giugno 1945 n. 12, pres. Giuliano, rel. Chieppa, p.m. Gray, ric. Capelli e altri, in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sentenze della Sezione Speciale di Milano.

⁵⁹ Cass. Pen. Sez. speciale, ud. 21 luglio 1945 n. 69, pres. Vitali, rel. Brichetti, p.m. Levi, ric. Miniato e altri, in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sentenze della Sezione Speciale di Milano.

⁶⁰ Cfr. § 4.

imputate, considerando le loro azioni come il “prodotto di un’epoca, di un ambiente che ha portato la società italiana tanto in basso”⁶¹.

Nell’ottobre del 1945, anche la sentenza della corte d’assise straordinaria di Torino che aveva condannato la minore Bruna della Giunta – accusata, insieme alla sorella maggiore Pierina, di essersi arruolata nel S.A.F. – a 6 anni di reclusione ai sensi dell’art. 58 c.p.m.g. fu annullata dalla sezione speciale della corte di cassazione di Milano, perché l’arruolamento nel corpo delle ausiliarie non costituiva reato. Come si è accennato, le ausiliarie svolgevano compiti di assistenza nelle forze armate; si trattava per lo più di volontarie per i servizi ospedalieri, per i posti di ristoro, per la difesa contraerea e per i servizi militari, addette, con qualsiasi incarico e mansione, ai lavori di ufficio e di servizio presso comandi militari, caserme, presidi o depositi. La cassazione ritenne che la semplice appartenenza al corpo delle ausiliarie non integrava, in assenza di specifici fatti, collaborazionismo con i tedeschi e che le due imputate avevano svolto esclusivamente attività di carattere materiale (come addetta alla cucina, l’una, e come sarta, l’altra, in due caserme della G.N.R.) inidonee a fornire in modo diretto o indiretto aiuto al nemico. Decisivo fu ritenuto, in proposito, il disposto di cui all’art. 1 n. 5 del decreto

⁶¹ Cass. Pen. Sez. speciale, ud. 22 agosto 1945 n. 147, pres. Vitali, rel. Vitali, p.m. Dalla Mura, ric. Albanese e altro, in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sentenze della Sezione Speciale di Milano. L’argomento dell’influenza esercitata dall’ambiente fascista fu posto a fondamento di un provvedimento di grazia, che commutò la pena capitale alla quale erano state condannate due imputate minorenni in 30 anni di reclusione. Nel giugno del 1945, la corte d’assise straordinaria di Savona aveva condannato per collaborazionismo con i tedeschi quattro ausiliarie, tutte pressappoco ventenni, reclutate per svolgere compiti di spionaggio militare. Due di loro, Olimpia Bongiovanni e Antonietta Olga Ciampella, erano state condannate a 30 anni di reclusione, grazie al riconoscimento delle attenuanti generiche; le altre due, Maria Garrone e Rosa Amodio, che al momento dei fatti non avevano ancora compiuto vent’anni, erano state condannate alla pena di morte, a causa delle più gravi responsabilità accertate a loro carico. Nell’agosto del 1945 l’avvocato difensore della Garrone e della Amodio presentò istanza di grazia al re Umberto II, rilevando l’opportunità di accertare la consapevolezza di favorire il nemico, proprio in considerazione della giovanissima età delle due condannate. Nel novembre del 1945, la grazia fu concessa, nonostante la gravità dei fatti commessi, riconoscendo i condizionamenti ambientali che avevano influito sul comportamento delle due giovani donne, cfr. Cairoli, 2013, pp. 137-142.

legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945 n. 142 che stabiliva una presunzione di collaborazionismo per gli ufficiali superiori in formazioni di camicie nere con funzioni politico-militari, dal quale si deduceva che la semplice appartenenza alle formazioni di camicie nere (sempre che il S.A.F. potesse essere considerato tale) non integrava, in assenza di specifici ruoli, collaborazionismo. Nel ricorso per cassazione non era stata però sollevata alcuna questione relativa alla sussistenza della capacità di intendere e di volere dell'imputata minorenn⁶².

Nello stesso mese di ottobre, la cassazione fu invece chiamata a pronunciarsi sull'imputabilità dei minori nel processo nei confronti del minore Amelio Cavuto, che era stato condannato, insieme ad altri coimputati, dalla corte d'assise straordinaria di Padova a 21 anni di reclusione per collaborazionismo con i tedeschi, per avere, quale appartenente alle Brigate Nere, effettuato numerosi rastrellamenti, e per omicidio premeditato aggravato, per avere partecipato alla fucilazione di un patriota.

Il Cavuto aveva impugnato la sentenza, denunciando la violazione dell'art. 98 c.p. e insistendo per la dichiarazione di non imputabilità.

Investita della questione, la sezione speciale della corte di cassazione rigettò il ricorso, ritenendo che la corte di primo grado avesse correttamente giudicato il Cavuto capace di intendere e di volere. In particolare, la suprema corte affermò che

la prestanza fisica dell'imputato dimostra già uno sviluppo anche superiore ai giovani dell'età sua; la prontezza nel rispondere agli interrogatori, nel giustificare le rettifiche alle precedenti dichiarazioni, nello spiegare eventuali contraddizioni, nel difendersi dalle accuse chiaramente dimostra una intelligenza scaltra non comune

e concluse che

⁶² Cass. Pen., Sez. Speciale, ud. 31 ottobre 1945, n. 397, pres. Giuliano, rel. Violante, p.m. Levi, ric. Della Giunta, in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sentenze della Sezione Speciale di Milano.

ove si rifletta che i fatti da lui compiuti ... sono di epoca molto prossima alla attuale, la Corte deve ritenere che già fin d'allora il Cavuto era in perfetto stato di comprendere ciò che faceva e di volerlo fare, con piena libertà, egualmente.

La cassazione annullò comunque la sentenza nei confronti del Cavuto, per omessa motivazione circa la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., che era stata invocata dall'imputato, assumendo di essere stato determinato a commettere il reato dal proprio superiore gerarchico, e rinviò la causa alla corte d'assise straordinaria di Vicenza⁶³.

5.2. *La giurisprudenza della seconda sezione della corte di cassazione.*

Nei primi mesi successivi all'istituzione delle corti d'assise straordinarie, l'imputabilità penale dei minori che, dopo l'armistizio, avevano a vario titolo collaborato con la R.S.I. e la Germania non era stata messa in dubbio dai giudici della cassazione, che, nei pochi casi in cui furono chiamati a pronunciarsi sul punto, confermarono le decisioni di merito.

Fu solo nel corso del 1946, mentre tra le forze politiche cominciò a prevalere la volontà di pacificare il Paese, che la magistratura iniziò a considerare diversamente il coinvolgimento dei giovani nella R.S.I., escludendone l'imputabilità anche in presenza di fatti molto gravi. Dopo la soppressione della sezione speciale di Milano, le decisioni di merito iniziarono ad essere 'demolite' anche sullo specifico terreno della capacità di intendere e di volere dei minori: la seconda sezione della corte di cassazione annullò molte sentenze delle corti d'assise straordinarie – e poi delle sezioni speciali delle corti d'assise che le sostituirono –, per difetto di motivazione sull'imputabilità (anche grazie all' 'appoggio' della magistratura requirente, che come si vedrà, su tale punto, concluse sovente per l'accoglimento dei ricorsi degli

⁶³ Cass. Pen. Sez. speciale, ud. 5 ottobre 1945 n. 313, pres. Toesca, rel. Fazzari, p.m. Levi, ric. Buonapersona e altro, in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sentenze della Sezione Speciale di Milano. Sulla giurisprudenza relativa all'ordine del superiore gerarchico, cfr. Bianchi Riva, 2019.

imputati). Fu, infatti, riconosciuta l'influenza esercitata dall'educazione fascista al 'valore' della guerra sui giovani imputati. È ben noto, d'altra parte, che proprio alla seconda sezione (al cui orientamento si sarebbero via via allineati i giudici di merito) è stata in gran parte addebitata la responsabilità della progressiva attenuazione del rigore repressivo nei confronti dei collaborazionisti, che avrebbe determinato il fallimento dell'applicazione delle sanzioni contro il fascismo.

L'argomento secondo cui l'imputabilità dei giovani coinvolti nell'esperienza della R.S.I. doveva essere esclusa sulla base dei fattori ambientali e culturali che ne avevano condizionato lo sviluppo, aveva, peraltro, già trovato accoglimento presso alcuni giudici di merito.

Nel novembre del 1945, ad esempio, il giudice istruttore presso il tribunale di Pavia prosciolsse un gruppo di adolescenti appartenenti alla *Sicherheits* – banda attiva nell'Oltrepò pavese per la repressione del movimento di resistenza – proprio affermandone l'incapacità di intendere e di volere.

Dall'istruttoria, era risultato che gli imputati

traviati da cattivi esempi, allettati da vistose paghe (lire 3350 mensili) e spinti da capi incoscienti e irresponsabili, avevano aderito al movimento fascista repubblicano e, appena sedicenni o poco più, erano stati incorporati in organizzazioni fasciste e di là inviati di rinforzo alla *Sicherheit* oppure spinti ad arruolarsi volontariamente.

Il pubblico ministero presso la corte d'assise straordinaria di Voghera aveva quindi chiesto il proscioglimento degli imputati per difetto di imputabilità. Secondo l'accusa, infatti,

tale scuola di immoralità civica e politica che faceva capo ad individui abberati e sanguinari che coltivavano la violenza, l'omicidio e la rapina quale legge prima della loro esistenza, trovò facile presa in esseri giovanissimi i quali via via andarono abituandosi al delitto ed al sangue rendendosi, in tal modo, incoscienti strumenti in mano di un feroce collaboratore quale il Col. Fiorentini comandante della *Sicherheit*.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale che imponeva ai giudici di valutare la maturità del minore in specifica relazione al reato commesso, il pubblico ministero aveva rilevato che, per valutare la capacità di intendere e di volere per i reati politici (come il collaborazionismo con i tedeschi), il giudice doveva prendere in considerazione “tutti quei fattori estranei che determinarono al delitto”, non potendosi adottare i criteri per i reati comuni “che ledono la media morale comune della collettività”.

Non si poteva, infatti, sottacere che “una falsa propaganda improntata a falsi principi di amor patrio e di onore militare” aveva avuto facile presa sugli adolescenti “in considerazione del limitato sviluppo delle facoltà intellettive e della forte passionalità del carattere, dovuto al non completo sviluppo del potere ragionativo”.

Secondo il pubblico ministero, dunque, la capacità di intendere e di volere degli imputati doveva essere esclusa in considerazione della “falsa e subdola propaganda svolta in regime fascista repubblicano circa i fini etici e patriottici della lotta contro i partigiani” e delle “mille forme di allettamento, per adescare la gioventù” (che lo stesso pubblico ministero ravvisò nelle considerevoli paghe e nella soppressione per legge del consenso paterno per l’arruolamento dei minori alle forze armate).

L’accusa aveva quindi chiesto di “considerare i fatti nella loro realtà”, applicando agli imputati la scriminante della minore età. E ciò, “anche agli effetti di una saggia politica criminale”. Spettava ancora una volta all’attività interpretativa dei giudici mediare fra le opposte istanze che caratterizzarono la transizione dal fascismo alla repubblica, educando le giovani generazioni, cresciute nella tragica esperienza della guerra civile, ai valori democratici su cui si sarebbe dovuto costruire il nuovo ordinamento repubblicano (anche a costo di ‘rinunciare’ alla punizione).

Il giudice istruttore presso il tribunale di Pavia decise in conformità alla richiesta del pubblico ministero, assolvendo gli imputati e ordinandone il ricovero in un riformatorio giudiziario per almeno 3 anni. Il giudice pavese ribadì, infatti, che la capacità di intendere e di volere nei reati politici doveva essere valutata diversamente rispetto ai reati comuni e ritenne che i reati di collaborazionismo con i tedeschi commessi per effetto delle diverse forme

di 'pressione' fascista dovessero considerarsi posti in essere "in stato di inimputabilità". Come evidenziava il giudice, infatti,

qualora si tratti di minori dai 14 ai 18 anni suggestionati da propaganda influente sulla loro passionalità, propria dell'età immatura, i delitti da loro commessi in dipendenza di codesta accesa passione politica, vanno considerati agli effetti dell'imputabilità penale con criterio più ampio di quello adottato per i delitti comuni e debbono essere presi in esame i fattori ambientali e suggestivi che determinarono al delitto.

La sentenza del giudice istruttore di Pavia, che apriva una breccia nell'orientamento della corte di cassazione che riconosceva i minori accusati di collaborazionismo con i tedeschi imputabili al pari degli adulti, sarebbe stata pubblicata sulle pagine de *La Giustizia penale* soltanto nel 1947, quando il precedente indirizzo giurisprudenziale era ormai stato abbandonato da tempo, con un commento di Mario Manfredini, che plaudì all'interpretazione del giudice pavese. Nel ribadire che, con riguardo ai delitti politici, i minori difficilmente sono in grado di "distinguere i limiti fra giuridicità e antigjuridicità dell'azione", Manfredini rilevò che la sentenza

ha nella specie stabilito come l'opera di suggestione e di propaganda ha offuscato le facoltà psichiche dei giovanissimi autori dei delitti politici rubricati e ha escluso la loro imputabilità proprio in considerazione della natura politica dei fatti, ritenendo che fu impedita una libera determinazione di volontà di fronte alla proclamata eticità del fine e alla impossibilità di discernere il giusto e il vero nella situazione concreta in cui i delitti furono commessi.

L'allentamento del rigore repressivo che aveva segnato i primi mesi della giustizia di transizione italiana, soprattutto nei confronti dei minorenni che erano stati conquistati alla causa della repubblica mussoliniana, poteva contribuire, secondo Manfredini, alla pacificazione e alla ricostruzione nazionale: "nella tempesta che ha travolto i giovani questa giustizia può segnare un rasserenamento"⁶⁴.

⁶⁴ Manfredini, 1947.

Qualche mese dopo la sentenza del giudice istruttore di Pavia, gli argomenti relativi alla distinzione fra delitti comuni e delitti politici e al riconoscimento del condizionamento esercitato dalla propaganda fascista sulla maturità dei giovani imputati di collaborazionismo furono recepiti dalla seconda sezione della corte di cassazione.

Nel maggio del 1946, ad esempio, la corte di cassazione annullò la sentenza della corte d'assise straordinaria di Casale Monferrato, con la quale Mario Faggetti, imputato dei reati di collaborazionismo con i tedeschi e di omicidio, era stato condannato a 16 anni di reclusione ed alla confisca dei beni. Si trattò della prima sentenza significativa sul punto, che avrebbe costituito il modello per le successive pronunce.

Nato nel 1930, il Faggetti era un trovatello. All'età di dieci anni, era stato costretto ad abbandonare l'orfanotrofio nel quale era cresciuto ed aveva seguito un colonnello che lo aveva condotto in guerra prima in Albania e poi in Africa. Al momento dell'armistizio si trovava a Fiume, dove era stato fatto prigioniero dai tedeschi e deportato in Germania; rientrato in Italia, dopo essere stato arruolato dai tedeschi, aveva partecipato a rastrellamenti di partigiani, provocando anche la morte di uno di essi.

Sebbene al momento dei fatti il Faggetti avesse appena raggiunto l'età imputabile ai sensi dell'art. 98 c.p., la corte d'assise straordinaria di Casale Monferrato lo aveva giudicato capace di intendere e di volere sulla base di un episodio riferito da un testimone dell'accusa (secondo il quale il Faggetti avrebbe svolto opera di spionaggio per conto dei tedeschi). Secondo i giudici di merito, proprio tale fatto avrebbe rivelato "una spiccata attitudine alla frode, tale da escludere una supposta incapacità di intendere e di volere".

Nel ricorso per cassazione, il difensore d'ufficio del Faggetti aveva lamentato la violazione dell'art. 98 c.p. e il difetto di motivazione della sentenza sulla sussistenza della capacità di intendere e di volere. Secondo la difesa, infatti, per dimostrare la capacità di intendere e di volere occorreva tenere in maggiore considerazione le condizioni di vita del ragazzo, mentre non bastava affermare, come si era limitata a fare la corte di merito, che il Faggetti

comprendeva di partecipare ad atti di guerra, ma occorreva la dimostrazione che egli avesse il discernimento per comprendere che gli atti di guerra da lui

compiuti sia combattendo sia raccogliendo informazioni erano diretti contro la vera Patria.

La difesa si era allora chiesta

nella crisi che travolse il Paese dopo l'8 settembre 1943 come poteva un ragazzo nelle sue condizioni avere il discernimento per compiere il lavoro di critica storica e politica e distinguere la patria dall'antipatria e capire che la vera Italia era al di là della linea di combattimento e non quella in cui il caso lo aveva fatto trovare?

Dopo che anche il pubblico ministero concluse per l'annullamento con rinvio per deficiente motivazione sulla capacità di intendere e di volere, la corte di cassazione accolse il ricorso, rilevando che

l'elemento posto a fondamento della decisione della corte di Firenze ben lungi dall'essere univoco, privo come si trova dell'appoggio di altre e maggiori basi di dimostrazione è mancante di per sé di valore probatorio

ed escludendo che l'attitudine alla frode dimostrasse la capacità di intendere e di volere.

Attingendo agli argomenti elaborati dalla giurisprudenza sotto il vigore del codice Zanardelli con riferimento al concetto di discernimento, la cassazione ribadì che l'indagine sulla capacità di intendere e di volere dei minori fra i quattordici e i diciotto anni doveva essere rapportata "alla personalità dell'individuo in funzione dell'addebito che gli viene mosso", con la conseguenza che

una stessa persona, minore dei diciotto anni, possa, in ipotesi, avere raggiunto e possedere tale capacità intellettuale nei riguardi di una determinata situazione, sì da comprendere la criminosità di un certo atto, e, ad un tempo, non avere raggiunta e non possedere ancora la stessa capacità intellettuale nei riguardi di una determinata altra situazione, sì da mancare della comprensione della criminosità di un certo altro atto, pure criminoso.

La necessità di condurre l'indagine in relazione allo specifico reato addebitato al minore imponeva peraltro di distinguere le ipotesi di ignoranza della legge penale – che, come è noto, è inescusabile – da quelle di

incapacità di comprendere la violazione, quando tale incapacità è fisiologica, per la non ancora avvenuta formazione nella mente, data l'età e l'inesperienza di quel coordinamento stabile di concetti, nozioni astratte, norme pratiche, che stanno a base del pensiero.

La cassazione sottolineò, dunque, la necessità che la valutazione della capacità di intendere e di volere dei minori riguardasse tutti gli aspetti della personalità “nella sua formazione individuale e ambientale” e concluse che, nel caso di specie,

se, dopo l'8 settembre 1943 e dopo la dichiarazione di guerra alla Germania fatta dal governo legittimo, che era riuscito a salvaguardare la sua sovranità in lembo inviolato del suo territorio nazionale, non può, per le persone comuni, di normale capacità giuridica penale, essere ammessa, agli effetti della legge penale, ignoranza o dubbio sulla identificazione del nemico nell'antico alleato tedesco, per il Faggetti (il quale, tra l'altro a quella data non aveva ancora superato il limite di imputabilità assoluta stabilito dall'art. 97 c.p.) a buon diritto il ricorrente difensore si propone, e propone al giudice, il quesito se un ragazzo nelle sue condizioni poteva avere il discernimento per compiere il lavoro di critica storica e politica per distinguere la patria dall'antipatria e capire che la vera Italia era al di là della linea di combattimento e non quella in cui il caso lo aveva fatto trovare e se gli atti di guerra (che egli compiva col fervore derivatogli dal temperamento e dalla vita guerriera iniziata dalla puerizia e proseguita, nel campo legittimo, fino alla morte del suo benefattore, unica sua guida) erano diretti contro la Patria.

La corte, ritenendo che la motivazione della sentenza di merito fosse difettosa sulla sussistenza della capacità di intendere e di volere, la annullò e

rinviò la causa alla sezione speciale della corte d'assise di Torino affinché riesaminasse la questione⁶⁵.

Anche per i soggetti considerati capaci di intendere e di volere, d'altra parte, i condizionamenti e le suggestioni esercitate dal fascismo dovevano essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione della pena e della concessione delle circostanze attenuanti, come del resto già riconosciuto. Lo sottolineò anche la seconda sezione, nel confermare la sentenza della corte d'assise straordinaria di Padova che aveva condannato Alfredo Bertolotto a 15 anni di reclusione ai sensi dell'art. 58 c.p.m.g. per avere collaborato con i tedeschi tra il settembre del 1943 e il febbraio del 1945, arruolandosi in diverse formazioni armate ed avendo, al fianco dei tedeschi, partecipato ai combattimenti contro le truppe di Tito e a vari rastrellamenti di partigiani.

Il Bertolotto, minore al momento in cui si era arruolato nella milizia repubblicana, aveva nel frattempo compiuto i 18 anni ed era stato condannato, senza applicazione dell'attenuante di cui all'art. 98 c.p..

Il Bertolotto impugnò la sentenza lamentando che, avendo commesso parte dell'attività di collaborazionismo prima del compimento del diciottesimo anno, la pena avrebbe dovuto essere diminuita proporzionalmente, ma la cassazione considerò infondato il motivo di ricorso, ritenendo che

a giustificare l'applicazione della pena senza la diminuzione dell'articolo 98 c.p. basta il fatto che l'imputato abbia continuato a collaborare col nemico dopo il compimento del diciottesimo anno d'età e il fatto che la collaborazione abbia avuto inizio in precedenza aumenta, non diminuisce la quantità di pena

La sentenza fu, tuttavia, annullata per violazione dell'art. 133 c.p. – per non avere tenuto conto della gravità del reato ai fini della determinazione della pena – e per violazione dell'art. 62 bis c.p. (la cui introduzione si deve all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944 n. 288) –

⁶⁵ Cass. Pen., Sez. II., ud. 7 maggio 1946, pres. Serena Monghini, rel. Properzi, p.m. Fornari, ric. Faggetti, in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sezioni penali, Sentenze della seconda sezione.

per non avere motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche, che la difesa aveva chiesto in considerazione del fatto che

arruolatosi a 17 anni per una folle ed incosciente mania di avventura non aveva potuto troncare la sua attività per la preoccupazione delle conseguenze alle quali si sarebbe esposto.

Pur considerando il minore imputabile, la cassazione ritenne che la corte di merito avrebbe dovuto tenere conto della sua giovane età ai fini della concessione delle circostanze attenuanti e rinviò la causa alla sezione speciale della corte d'assise di Venezia⁶⁶.

Non si può, peraltro, sottacere che sugli argomenti utilizzati dalla corte di cassazione influì anche l'amnistia del 22 giugno 1946. Basterà pensare, in proposito, che nella relazione di accompagnamento al decreto, il ministro della giustizia Palmiro Togliatti, nell'ammettere che "per i reati politici ci si è trovati di fronte a esigenze in parte e talora contrastanti, di cui si è dovuto tener conto nel determinare il contenuto e i limiti dell'atto di clemenza", riconobbe che

se negli anni passati e particolarmente nel duro periodo dell'invasione tedesca, molti sono stati i cittadini i quali hanno mancato ai doveri di fedeltà verso lo Stato e verso la Patria cui si son fatti ribelli ponendosi al servizio degli invasori, se molti sono stati i cittadini i quali hanno mancato ai doveri di solidarietà verso i loro connazionali, al rispetto dei diritti politici e civili e delle libertà democratiche, e persino alle più sacrosante leggi della umanità abbandonandosi ad atti abominevoli di persecuzione e di violenza, nelle circostanze in cui questi fatti sono avvenuti possono però ritrovarsi elementi che attenuano le responsabilità personali.

Il guardasigilli ammetteva, in particolare, che

⁶⁶ Cass. Pen., Sez. II, ud. 16 maggio 1946, pres. De Ficchy, rel. Badia, p.m. Mirto, ric. Bertolotto, in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sezioni penali, Sentenze della seconda sezione.

nei primi anni del movimento e del regime fascista vi era nel Paese una generale tensione politica e sociale, e che in seguito, soppressa ogni libera voce di critica dell'attività di un governo tirannico, molto difficile diventava, specialmente alle giovani generazioni, distinguere il bene dal male, soprattutto poi quando il governo stesso interveniva con rigorose misure di organizzazione e di intimidazione per imporre una esteriore e coatta disciplina⁶⁷.

Nel febbraio del 1947, ad esempio, nel processo a carico di Marcello Corsi, di cui si è già detto⁶⁸, la seconda sezione della corte di cassazione ribadì che

ai fini dell'accertamento della capacità di intendere e di volere deve porsi in relazione la condizione psichica del minore col fatto da lui commesso, essendo diverso il grado di maturità per poter valutare eticamente un'azione, secondo che l'illiceità morale di questa sia più o meno evidente

La corte di cassazione considerò "del tutto inconsistenti le ragioni per le quali il giudice di merito ha creduto di non poter dubitare di tale capacità". La corte d'assise straordinaria aveva, infatti, ritenuto che il Corsi, che all'epoca dei fatti era ormai prossimo al compimento del diciottesimo anno di età, aveva dimostrato nella sua difesa "particolare acume".

La cassazione esclude, tuttavia, che il comportamento tenuto nel corso del procedimento penale potesse costituire criterio idoneo per valutare la capacità di intendere e di volere del minore, tanto più che era trascorso più di un anno dalla commissione dei fatti e dal compimento del diciottesimo anno di età.

Secondo la cassazione, che sul punto richiamò espressamente la relazione sull'amnistia Togliatti, il giudice di merito non aveva tenuto in considerazione "la particolare natura del reato ascritto al Corsi", omettendo di valutare

⁶⁷ *Relazione del Ministro Guardasigilli al Presidente del Consiglio sul decreto presidenziale 22 giugno 1946 n. 4, concedente amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari*, in "Lex", 1946, pp. 723-727.

⁶⁸ Cfr. § 4.

la possibilità che il Corsi, entrato all'età di diciassette anni nella milizia fascista, si sia trovato travolto da una situazione ambientale che, spingendolo ad agire secondo l'indirizzo altrui, non gli abbia consentito di giudicare quale fosse la giusta via in difesa della patria e di comprendere l'iniquità della causa che serviva.

Il fatto, anzi, che il Corsi aveva successivamente disertato la milizia fascista poteva dimostrare, secondo i giudici della cassazione, "una maggiore riflessione, a seguito della raggiunta maturità psichica". La sentenza fu pertanto annullata e la causa rinviata alla sezione speciale della corte d'assise di Perugia⁶⁹.

Analogamente, nel gennaio del 1948, la corte di cassazione annullò la sentenza della sezione speciale della corte d'assise di Torino, che aveva condannato a 16 anni di reclusione Giovanni Bosco, per omicidio aggravato ex art. 575 c.p. per avere cagionato la morte di un partigiano con un colpo di moschetto (assolto, invece, per il reato di collaborazionismo). Stando alla sentenza, si era trattato di un atto di rappresaglia nei confronti di alcuni partigiani, che avevano precedentemente disarmato il Bosco (e per il quale era stata esclusa la scriminante della legittima difesa, invocata dal ricorrente).

Il Bosco aveva impugnato la sentenza, denunciando il difetto di motivazione della sentenza di merito in ordine alla capacità di intendere e di volere (che era stata dedotta sulla sola base del suo arruolamento nell'esercito repubblicano quale paracadutista).

La cassazione accolse il ricorso dell'imputato, ritenendo che

l'ardimento del ragazzo, che può anche profilarsi come mancato esercizio dei poteri critici e di controllo non può essere assunto a criterio unico per la esistenza della capacità penale, la quale consiste nella possibilità di normale valutazione e di conseguenti atti di volizione sul presupposto di una maturità di giudizio e di deliberazione che devono dimostrarsi dal giudice, avute presenti

⁶⁹ Cass. Pen., Sez. II, ud. 18 febbraio 1947 n. 229, pres. Giuliano, rel. Cataldi, p.m. Fornari, ric. Corsi, in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sezioni penali, Sentenze della seconda sezione.

tutte le circostanze di carattere soggettivo ed oggettivo idonee a rivelare lo stato della formazione mentale e spirituale del minorenne⁷⁰.

Ad argomenti analoghi ricorse, nel maggio del 1948, la cassazione nell'annullare la sentenza nei confronti di Giuseppe Azzi, imputato per omicidio volontario, per avere ucciso con un colpo di moschetto un partigiano (azione che gli era valsa un rimprovero dei superiori, che ritenevano sufficiente arrestarlo, anziché ammazzarlo), e per collaborazionismo con i tedeschi, per avere partecipato a spedizioni nazi-fasciste e per avere, quale membro dell'O.V.R.A., svolto spionaggio politico.

L'Azzi era stato giudicato nell'ottobre del 1946 dal tribunale per i minorenni di Firenze, che lo aveva condannato a 16 anni di reclusione per il solo reato di collaborazionismo, ritenendo assorbito in esso anche l'omicidio volontario. La condanna era stata confermata dalla sezione minori della corte d'appello di Firenze. Contro tale sentenza l'Azzi aveva proposto ricorso in cassazione, lamentando, tra l'altro, il difetto di motivazione circa la sussistenza della capacità di intendere e di volere. Al momento dei fatti, l'imputato aveva infatti solo sedici anni.

La cassazione, richiamando la sentenza resa nei confronti di Mario Faggetti nel maggio del 1946, ritenne che i giudici di prima e di seconda istanza avessero omesso l'indagine sull'imputabilità, nonostante, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, essa dovesse essere svolta d'ufficio, anche in mancanza di richiesta dell'imputato, e nonostante essa fosse

tanto più doverosa, in quanto era assai difficile perfino per persone di maturo giudizio o anziani regolare la propria condotta, dopo il settembre 1943, in momenti di grande disorientamento negli spiriti, turbati da roventi passioni politiche, le quali rendevano arduo discernere da quale parte fosse la patria che bisognava servire o difendere e da quale parte fosse il nemico da combattere o l'alleato da aiutare.

⁷⁰ Cass. Pen., Sez. II, 26 gennaio 1948 n. 66, pres. Giuliano, rel. Bicci, p.m. Berardi, ric. Bosco, in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sezioni penali, Sentenze della seconda sezione.

La cassazione annullò quindi la sentenza, come richiesto peraltro anche dal pubblico ministero, e rinviò la causa alla sezione minori della corte d'appello di Roma⁷¹.

Di segno opposto fu, invece, la sentenza con la quale, nel novembre 1948, la cassazione rigettò il ricorso del minore Giovanni Pinazzani contro la sentenza della sezione speciale della corte d'assise di Vicenza che lo aveva condannato a 13 anni di reclusione per omicidio volontario e collaborazionismo politico.

Il Pinazzani, già condannato dalla sezione speciale della corte d'assise di Verona, aveva impugnato la sentenza e la cassazione l'aveva annullata per omessa motivazione sulla capacità di intendere e di volere e aveva rinviato la causa alla sezione speciale della corte d'assise di Vicenza, che aveva confermato la prima sentenza. L'imputato aveva proposto nuovamente ricorso in cassazione lamentando ancora il difetto di motivazione relativamente all'indagine sulla capacità di intendere e di volere.

Questa volta la cassazione ritenne che il giudice di merito avesse correttamente affermato la sussistenza della capacità di intendere e di volere

rilevando in conformità degli insegnamenti della dottrina e della giurisprudenza che egli al momento dei fatti-reati aveva raggiunto il completo e normale sviluppo delle sue facoltà intellettive e psichiche, il quale lo rendeva cosciente dell'illiceità non solo morale e sociale, ma anche penale delle sue azioni anti giuridiche ed idoneo a volerle così come le volle.

In particolare, per la cassazione il giudice di merito aveva fondato la decisione su elementi di prova "sufficienti e logici",

ponendo in evidenza di avere tratto la propria convinzione dal comportamento abile ed astuto usato dall'imputato nel predisporre le discolpe dalle gravi accuse e dalla circostanza che egli commise i fatti criminosi nonostante

⁷¹ Cass. Pen., Sez. II, 5 maggio 1948 n. 324, pres. Provera, rel. Ricciardelli, p.m. Berardi, ric. Azzi, in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sezioni penali, Sentenze della seconda sezione.

gli ordini contrari dei superiori e le altre congrue considerazioni che è superfluo riferire.

Un terzo della pena fu comunque condonato ai sensi dell'art. 2 n. IV) del decreto di concessione di amnistia e di indulto per reati anonari, comuni e politici del 9 febbraio 1948 n. 32⁷², che era stato nel frattempo promulgato nell'ambito dei provvedimenti di clemenza che seguirono l'amnistia Togliatti.

Nel novembre del 1949, la corte di cassazione, chiamata a giudicare ventotto imputati di collaborazionismo, accusati di rastrellamenti, fucilazioni, saccheggi e incendi, tornò ai consueti argomenti.

Tre degli imputati erano minori degli anni diciotto al tempo dei fatti; uno di essi aveva impugnato la sentenza lamentando la violazione dell'art. 98 c.p.

La sezione speciale della corte d'assise di Cuneo aveva, infatti, giudicato i tre minori imputabili, spiegando che

deve ritenersi sussistente la capacità di intendere e di volere quando l'azione delittuosa sia di quelle che offendono i sentimenti fondamentali della pietà e della giustizia, che sono compresi dalla generalità degli uomini ed anche dalle intelligenze rudimentali, mentre quella capacità sarebbe da escludere quando, per avvertire l'illiceità dell'azione, occorre aver raggiunto un certo grado di maturità.

La corte di merito aveva argomentato la decisione, affermando che, se gli imputati si fossero limitati "a seguire il reparto, a compiere atti amministrativi"

tutto ciò, colorito dallo spirito di avventura potrebbe andare esente da pena, ma quando invece, come nel caso di specie con l'attività criminosa si aggrediscono i diritti elementari della vita, della proprietà, della libertà, che sono sentiti e riconosciuti da tutti ... dovrà ritenersi che non potevano gli imputati non avere la coscienza dell'illiceità della loro opera.

⁷² Cass. Sez. II, 17 dicembre 1948 n. 607, pres. De Ficchy, rel. Ricciardelli, pm. Lattanzi, ric. Pinazzani, in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sezioni penali, Sentenze della seconda sezione.

La cassazione riconobbe invece che

è indubbiamente esatto che vi sono fatti, che come quelli che offendono il bene della vita e l'incolumità della persona, ripugnano all'istinto di ogni persona da bene, anche di intelligenza mediocre, ma non è meno vero che la maturità dell'intelletto e della volontà non si coglie considerando unicamente il fatto materiale, bensì esaminando i motivi dell'azione, considerando cioè quella capacità etica che è la capacità di valutare adeguatamente i motivi della volontà, il carattere morale e le conseguenze del fatto.

Secondo la corte di legittimità, l'indagine del giudice di merito sulla capacità del minore doveva estendersi al "suo sviluppo fisico e psichico", alle "manifestazioni della sua personalità", alla "sua vita di relazione", a "ogni notizia relativa ai suoi precedenti, all'ambiente", e al "contegno nel corso del procedimento", soprattutto quando, come nel caso di specie, si attribuivano agli imputati delitti politici

che sono di più difficile percezione, specie in momenti di generale turbamento delle coscienze, nel disordine morale e materiale della guerra civile, quando l'odio viene predicato come virtù.

La cassazione annullò dunque la sentenza, ritenendo che fosse "assolutamente priva di motivazione" sull'indagine relativa alla capacità di intendere e di volere. Nonostante il motivo di annullamento fosse di carattere personale e perciò non estensibile ad altri coimputati ai sensi dell'art. 203 c.p.p., la cassazione ritenne che

esso non può dirsi esclusivamente personale e diventa perciò estensibile quando la sentenza impugnata esamini congiuntamente per vari imputati una stessa questione da ognuno di essi proposta e in tale esame incorra in così grave lacuna da determinarne l'annullamento

ed estese pertanto l'annullamento per mancanza di motivazione della sentenza sulla capacità di intendere e di volere anche in favore degli altri imputati minori⁷³.

5.3. *Collaborazionismo con i tedeschi e omicidio.*

Come si è visto, quasi tutti i minori imputati di collaborazionismo con i tedeschi per essersi arruolati nelle forze armate della R.S.I. furono incolpati anche del reato di omicidio, avendo sovente partecipato ai fatti sanguinosi della lotta antipartigiana.

Circa la qualificazione da attribuire all'omicidio in relazione al collaborazionismo con i tedeschi, la giurisprudenza oscillò tra il concorso di reati e il reato complesso. La scelta non era priva di conseguenze dal punto di vista sanzionatorio: per il concorso di reati, infatti, il codice Rocco aveva sostituito il regime del cumulo giuridico, previsto dal codice Zanardelli, con il più severo regime del cumulo materiale, secondo il principio *tot crimina tot poenae* (art. 81 c.p.); tale disposizione non si applicava, tuttavia, quando un fatto, che pur costituiva reato, era considerato elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato (art. 84 c.p.).

Nelle prime sentenze, la sezione speciale della corte di cassazione chiarì che l'uccisione di partigiani rientrava contemporaneamente nella fattispecie del collaborazionismo con il tedesco invasore (per il quale, come si è visto, si rinviava alle norme del c.p.m.g.) e dell'omicidio (art. 575 c.p.), che dovevano pertanto essere puniti ai sensi dell'art. 81 c.p.: la cassazione, da un lato, esclude l'assorbimento dell'omicidio nel collaborazionismo, ritenendo che il primo non rappresentasse né un fatto costitutivo né una circostanza aggra-

⁷³ Cass., Sez. II, 18 novembre 1949, pres. Giuliano, rel. Vista, p.m. Lattanzi (concl. conf.), ric. Ferraris e altri, in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sezioni penali, Sentenze della seconda sezione.

vante del secondo; dall'altro, negò che l'omicidio aggravasse il collaborazionismo ai sensi dell'art. 61 n. 2 c.p., non ravvisando alcun rapporto di mezzo a fine tra i due reati⁷⁴.

In successive pronunce, tuttavia, la seconda sezione della corte di cassazione unificò le due fattispecie nella figura del reato complesso di cui all'art. 84 c.p., ritenendo che l'omicidio fosse assorbito nel collaborazionismo per il suo carattere politico⁷⁵.

Si pose, tuttavia, il problema per la cassazione di 'conciliare' l'interpretazione dell'imputabilità dei minori per i reati politici con quella per il reato di omicidio. Secondo la giurisprudenza, infatti, per i fatti più gravi, come l'omicidio, la capacità di intendere e di volere si riteneva in genere raggiunta dal minore. La gravità del reato occupava, infatti, un posto centrale nella valutazione relativa all'accertamento della maturità dei minori fra i quattordici e i diciotto anni, in considerazione del bene giuridico offeso, al punto che per i delitti contro la persona si soleva ritenere (in maniera quasi automatica) sufficiente una maturità minima,

essendo evidente che lo sviluppo intellettuale e volitivo avviene per gradi, e che, per comprendere la illiceità di un reato di omicidio e valutarne le conse-

⁷⁴ Cass. Pen., Sez. Speciale, ud. 18 giugno 1945 n. 7, pres. Giuliano, rel. Badia, ric. Zani e altro; Cass. Pen., Sez. Speciale, ud. 7 luglio 1945 n. 26, pres. Giuliano, rel. Chieppa, ric. Caiani e altro; Cass. Pen., Sez. Speciale, 12 luglio 1945 n. 42, pres. Giuliano, rel. Fazzari, ric. Comparini e altri; Cass. Pen., Sez. Speciale, 18 luglio 1945 n. 59, pres. Giuliano, rel. Chieppa, ric. Pistone e altri; Cass. Pen., Sez. Speciale, ud. 8 agosto 1945 n. 116, pres. Giuliano, rel. Fazzari, ric. Zordan; Cass. Pen., Sez. Speciale, ud. 14 agosto 1945 n. 126, pres. Giuliano, rel. Vitali, ric. Guiotto e altri, in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sentenze della Sezione Speciale di Milano.

⁷⁵ Cass. Pen., Sez. II, 5 maggio 1948 n. 324, pres. Provera, rel. Ricciardelli, p.m. Berardi, ric. Azzi; Cass. Pen., Sez. II 21 febbraio 1949 n. 102, pres. De Ficchy, rel. De Giovine, p.m. Berardi, ric. Aratano e altri, in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sezioni penali, Sentenze della seconda sezione.

guenze penali, basta uno sviluppo psichico anche rudimentale e non occorrono quella riflessione e quella esperienza, che sono necessarie per comprendere l'illiceità di reati di tenue entità⁷⁶.

Nei casi esaminati, la seconda sezione della corte di cassazione – che, come si è detto, considerava ormai il reato di omicidio come elemento costitutivo del reato di collaborazionismo, secondo la figura del reato complesso – superò implicitamente il tradizionale orientamento giurisprudenziale, escludendo la capacità di intendere e di volere per entrambi i reati.

Nel febbraio del 1949, i supremi giudici affrontarono espressamente la questione. La cassazione confermò la sentenza con la quale, nel dicembre del 1947, la sezione speciale della corte d'assise di Firenze (a cui il processo era stato trasferito per legittimo sospetto) aveva, da un lato, escluso la capacità di intendere e di volere del minore con riguardo al reato di collaborazionismo e, dall'altro, l'aveva affermata in relazione ai fatti di omicidio, che pure erano stati ritenuti "conglobati" nel collaborazionismo "per il loro carattere politico in quanto commessi contro partigiani".

L'imputato, Salvatore Licandro, classe 1927, appartenente a una brigata nera, era stato, infatti, condannato a 8 anni di reclusione per avere ucciso due patrioti nell'aprile del 1945 (tenuto conto delle attenuanti dell'età, della determinazione a concorrere al reato e generiche), mentre era stato ritenuto non imputabile per il reato di aiuto al nemico.

Il Licandro aveva impugnato la sentenza, sostenendo che la capacità di intendere e di volere, esclusa per il collaborazionismo, dovesse essere esclusa anche per i due omicidi, tanto più che gli stessi erano stati provocati dalla notizia dell'uccisione di suo padre da parte di alcuni partigiani.

In questo caso, la corte di cassazione ritenne che il giudice di merito avesse adeguatamente motivato la sentenza con la quale aveva affermato che "i fatti di omicidio, riprovati da ogni coscienza morale, potevano essere

⁷⁶ Per l'omicidio, Cass. Pen., Sez. I, ud. 7 giugno 1948 n. 691, pres. Caruso, rel. Giannantonio, p.m. Traina, ric. Cataldi, in "Rivista penale", 1948; per la rapina, cfr. Cass. Pen, Sez. I, ud. 11 maggio 1950, pres. Maiorano, rel. Gata, p.m. Loschiavo, p.m. c. D'Adda, in "La Giustizia penale", 1950, P. II, col. 919.

apprezzati nel loro valore da un giovane sveglio, di intelligenza vivace e prossimo al compimento di 18 anni”, confermando, al tempo stesso, l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la capacità di intendere e di volere doveva essere esclusa per i reati politici come il collaborazionismo⁷⁷.

6. Conclusioni.

Durante la transizione dal fascismo alla repubblica, il tema della delinquenza minorile fu posto al centro del dibattito sulla ricostruzione del Paese.

La guerra aveva provocato un aumento della criminalità comune anche tra i più giovani.

Basterà ricordare, in proposito, che, in una circolare del marzo del 1945, il ministro della giustizia Umberto Tupini lamentò che il fenomeno del “traviamento minorile” aveva assunto “carattere di eccezionale gravità”, in particolare nel campo del commercio abusivo di generi e della prostituzione, e invocò

una intensificazione da parte dello Stato della sua attività per la profilassi e per la repressione di questo male che mina alla base la Nazione, specialmente perché colla sua dannosa influenza sulla formazione del carattere della nuova generazione, può costituire uno dei non minori ostacoli all’opera di ricostruzione cui tendono tutte le forze sane del Paese.

Il guardasigilli chiese quindi alle autorità di pubblica sicurezza di segnalare al tribunale per i minorenni i giovani “che diano segni di traviamento e che tengano condotta anormale frequentando ritrovi ed ambienti nocivi ed esplicando attività illecite”, affinché fossero ricoverati nei centri di rieducazione. Per garantire l’esecuzione di provvedimenti – resa difficile innanzitutto dalla precaria situazione dei trasporti –, si chiese anche la collabora-

⁷⁷ Cass. Pen., Sez. II 21 febbraio 1949 n. 102, pres. De Ficchy, rel. De Giovine, p.m. Bernardi, ric. Aratano e altri, in ACS, Corte Suprema di Cassazione, Sezioni penali, Sentenze della seconda sezione.

zione del Comando Alleato, “facendo appello alla comprensione ed all’interessamento del medesimo di fronte ad un problema la soluzione del quale ha tanta importanza per l’avvenire della gioventù italiana”⁷⁸.

Più delicata appariva la questione con riguardo ai reati politici, nei confronti dei quali occorreva intraprendere una “saggia politica criminale”, che – proprio in un settore cruciale per il rinnovamento in senso democratico del Paese – contemperasse le esigenze repressive con l’affermazione dei principi liberali, su cui si sarebbe dovuta fondare la repubblica.

Toccò ai giudici chiamati a giudicare i reati di collaborazionismo con i tedeschi farsi interpreti di tale necessità, attraverso una accorta applicazione dell’istituto dell’imputabilità dei minori, sul quale, peraltro, la magistratura italiana era (ed è) ancora alla ricerca di soluzioni adeguate per assicurare un’efficace repressione penale, nel rispetto della specificità della condizione minorile.

Di fronte al fenomeno imponente dell’arruolamento dei giovani (e giovanissimi) nelle forze armate della R.S.I., la corte di cassazione distinse fra reati comuni e reati politici, ricorrendo al principio, elaborato dalla giurisprudenza già sotto il vigore del codice Zanardelli, che imponeva al giudice di considerare la natura del reato ascritto all’imputato. I supremi giudici esclusero quindi, in base ai condizionamenti esterni esercitati in quel particolare momento storico (riconosciuti espressamente anche nella relazione di accompagnamento alla c.d. amnistia Togliatti), che i minori imputati di collaborazionismo con i tedeschi avessero la capacità di intendere e di volere quei reati, con la conseguenza che dovevano ritenersi penalmente irresponsabili per i crimini commessi.

L’argomento dell’influenza esercitata dalla propaganda fascista sui giovani che erano nati e cresciuti durante il Ventennio e che, dopo l’8 settembre 1943, si erano arruolati per combattere per la repubblica mussoliniana consentì alla cassazione di superare, quantunque con qualche ripensamento, anche il tradizionale orientamento sull’imputabilità per i reati di omicidio (e

⁷⁸ Circ. min. grazia e giustizia 20 marzo 1945 n. 3035-1636, in “Archivio penale”, 1945, pp. 222-223.

ritenuti assorbiti in quelli di collaborazionismo), quando fossero stati commessi nell'ambito della lotta antipartigiana.

Sebbene tale orientamento giurisprudenziale abbia contribuito a determinare gli esiti della giustizia di transizione – che, come si è detto, sono stati definiti fallimentari –, non si può sottacere che le decisioni della seconda sezione della corte di cassazione contribuirono in maniera determinante a definire i criteri per valutare la capacità di intendere e di volere dei minori anche con riguardo ai reati comuni, non foss'altro che per il gran numero di casi che furono sottoposti alla magistratura nel torno di pochi anni.

L'indirizzo giurisprudenziale formatosi con riguardo ai reati di collaborazionismo concorse, infatti, a ribadire che l'indagine sulla capacità di intendere e di volere deve essere rapportata specificamente al tipo di reato commesso, da un lato, e ad ampliare la gamma dei parametri di riferimento sui quali deve essere fondato il giudizio di maturità, includendovi gli elementi sociali e culturali che possono influire sullo sviluppo del minore, dall'altro.

Il progressivo ampliamento dei criteri su cui fondare il giudizio di maturità, tuttavia, ha attualmente condotto ad una notevole difformità nella prassi applicativa, che è, a sua volta, fonte di accese critiche. Si è, infatti, rilevato che la continua estensione dei parametri per la valutazione dell'imputabilità dei minori ha prodotto, pur nella varietà di indirizzi seguiti dai tribunali, un massiccio uso del proscioglimento per immaturità. Pur nella convinzione della dannosità del modello carcerario per contrastare il fenomeno della delinquenza minorile, la difformità degli orientamenti giurisprudenziali ha generato la 'paura'⁷⁹ che il proscioglimento rechi con sé un 'effetto deresponsabilizzante', giustificando la commissione del reato, con esiti diseducativi per le giovani generazioni⁸⁰.

L'educazione del minore resta, dunque, la principale preoccupazione delle politiche di contrasto alla delinquenza giovanile, a cui, in assenza di iniziative legislative per una riforma organica del sistema della giustizia penale

⁷⁹ Lacchè, Meccarelli 2019

⁸⁰ Larizza 2016.

minorile in grado di bilanciare finalità riabilitative e repressive, la magistratura è chiamata a far fronte attraverso un delicato temperamento di interessi e valori.

BIBLIOGRAFIA

Addis Saba M., 2005: *La scelta. Ragazze partigiane, ragazze di Salò*, Roma, Editori Riuniti

Avagliano M., Palmieri M., 2017: *L'Italia di Salò. 1943-1945*, Bologna, Il Mulino

Battaglia A., 1955: *Giustizia e politica nella giurisprudenza*, in *Dieci anni dopo. 1945-1955. Saggi sulla vita democratica italiana*, Bari, Laterza, pp. 319-408

Bertozzi L., 2003: *I bambini soldato. Lo sfruttamento globale dell'infanzia: il ruolo della società civile e delle istituzioni internazionali*, Bologna, EMI

Bianchi Riva R., 2013: *Prime note sulla giustizia di transizione nel territorio di Como (1945-1947)*, in C. Biraghi (ed.), *Fonti per la storia del territorio varesino e comense, 2. Età contemporanea (secoli XIX-XX)*, Varese, Insubria University Press, pp. 265-283

Bianchi Riva R., 2015: *“Per superiori ragioni di giustizia e di pubblico interesse”*. *Legislazione eccezionale e principi liberali dal fascismo alla repubblica*, in F. Colao-L. Lacchè-C. Storti (edd.), *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e confronto*, Milano, Giuffrè, pp. 155-179.

Bianchi Riva R., Storti C., 2016: *L'imputabilità del minore: profili storici*, in *Il difetto di imputabilità del minore*, a cura di D. Vigoni, Torino, Giappichelli, pp. 25-47

Bianchi Riva R., 2019: *L'ordine del superiore gerarchico nella giustizia di transizione italiana: diritto, etica e politica*, in *“Historia et ius”*, 16

Bocca G., 1977: *La repubblica di Mussolini*, Milano

Bolzon I., Verardo F. (edd.), 2018: *Cercare giustizia. L'azione giudiziaria in transizione. Atti del convegno internazionale: Trieste, 15-16 dicembre 2016*, Trieste, Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell'Età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia

- Borghi M., 2001: *Tra fascio littorio e senso dello stato. Funzionari, apparati, ministeri nella Repubblica sociale italiana (1943-1945)*, Padova, CLUEP
- Canosa R., 1999: *Storia dell'epurazione in Italia. Le sanzioni contro il fascismo 1943-1948*, Milano, Baldini & Castoldi
- Caponeri A., 2008: *La banda Resmini nelle sentenze della Corte straordinaria d'Assise di Bergamo (1945-1947)*, Bergamo, Il filo d'Arianna
- Cappelletti S., Liberati C. (ed.), 2003: *Fiamme Bianche. Adolescenti in Camicia Nera nella RSI*, Faenza, Editrice L'Ultima Crociata
- Cohn I., Goodwin-Gill G.S., 1994: *Child soldiers. The role of children in armed conflict*, Oxford, Clarendon
- Colao F., 2011a: *Processo penale e garanzie dal "limbo" alla "novella" del 1955*, in D. Negri-M. Pifferi (edd.), *Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana. Materiali dall'incontro di studio. Ferrara, 12-13 novembre 2010*, Milano, Giuffrè, pp. 199-219
- Colao F., 2011b: *Il volto della nazione nelle amnistie politiche del Novecento*, in K. Harter-C. Nubola (edd.), *Grazia e giustizia. Figure della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea*, Bologna, Il Mulino, pp. 463-488
- Collotti E., 2006: *La storiografia*, in S. Bugiardini (ed.), *Violenza, tragedia e memoria della Repubblica sociale italiana*, Roma, Carocci, pp. 15-27
- Cornelßen C., Lacchè L., Scuccimarra L., Stråth B., 2018: *Ripensare la transizione come categoria storiografica: uno sguardo interdisciplinare*, G. Bernardini, M. Cau (edd.), in "Ricerche di storia politica"
- D'Alessandro L.P., 2019: *Per uno studio delle sentenze della Corte d'assise straordinaria di Milano. Il giudizio sulla Repubblica sociale italiana e sulla sua classe dirigente*, in *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia. I processi presso le Corti d'assise straordinarie e nei tribunali militari*, Bologna, Il Mulino
- Daggunagher E., 2011: *La disciplina "per circolare" della delinquenza minorile (1870-1940)*, in F. Colao-L. Lacchè-C. Storti-C. Valsecchi (edd.), *Perpetue appendici e codicilli alle leggi italiane. Le circolari ministeriali, il potere regolamentare e la politica del diritto in Italia tra Otto e Novecento*, Macerata, eum, pp. 515-544
- Deakin F.W., 1963: *Storia della Repubblica di Salò*, Torino, Einaudi
- Dogliani P., 2003: *Storia dei giovani*, Milano, Mondadori

Dogliani P., 2014: *Il fascismo degli italiani. Una storia sociale*, Torino, UTET

Domenico R.P., 1996: *Processo ai fascisti. 1943-1948. Storia di un'epurazione che non c'è stata*, Milano, Rizzoli

Dondi M., 1999: *La lunga liberazione. Giustizia e violenza nel dopoguerra italiano*, Roma, Editori riuniti

Elster J., 2004: *Closing the Books. Transitional Justice in Historical Perspective*, Cambridge, Cambridge University press

Firmani M., 2006a: *Per la patria a qualsiasi prezzo. Carla Costa e il collaborazionismo femminile*, in S. Bugiardini (ed.), *Violenza, tragedia e memoria della Repubblica sociale italiana*, Roma, Carocci, pp. 135-157

Firmani M., 2006b: *Oltre il SAF: storie di collaborazioniste della RSI*, in D. Gagliani (ed.), *Guerra Resistenza Politica. Storie di donne*, Reggio Emilia, Alberti Editore, pp. 281-287

Focardi G., 2006: *I magistrati tra la RSI e l'epurazione*, in S. Bugiardini (ed.), *Violenza, tragedia e memoria della Repubblica sociale italiana*, Roma, Carocci, pp. 309-324

Focardi G., Nubola C. (edd.), 2015: *Nei tribunali. Pratiche e protagonisti della giustizia di transizione nell'Italia repubblicana*, Bologna, IL Mulino

Franzinelli M., 2006: *L'amnistia Togliatti. 22 giugno 1946. Colpo di spugna sui crimini fascisti*, Milano, Mondadori

Ganapini L., 1999: *La repubblica delle camicie nere. I combattenti, i politici, gli amministratori, i socializzatori*, Milano, Garzanti

Germinario F., 2006: *La memorialistica*, in S. Bugiardini (ed.), *Violenza, tragedia e memoria della Repubblica sociale italiana*, Roma, Carocci, pp. 29-39

Gibelli A., 2005: *Il popolo bambino. Infanzia e nazione dalla Grande Guerra a Salò*, Torino, Einaudi

Gurfinkel P., 2016: *Criminal Law in Liberal and Fascist Italy*, Cambridge, Cambridge University press

Happold M., 2005: *Child Soldiers in International Law*, Manchester, Manchester University

Klinkhammer L., 2006: *Opinione pubblica e congiunture storiografiche*, in S. Bugiardini (ed.), *Violenza, tragedia e memoria della Repubblica sociale italiana*, Roma, Carocci, pp. 47-51

Koon T.H., 1985: *Believe, Obey, Fight. Political Socialization of Youth in Fascist Italy, 1922-1943*, Chapel Hill

Kritz N.J. (ed.), 1995: *Transitional justice. How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes*, Washington D.C., United States Institute of peace press

Lacchè L., 2010: «Sistemare il terreno e sgombrare le macerie». *Gli anni della "Costituzione provvisoria": alle origini del discorso sulla riforma della legislazione e del codice di procedura penale (1943-1947)*, in L. Garlati (ed.), *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del codice Rocco nella cultura processual-penalistica italiana*, Milano, Giufrè, pp. 271-304

Lacchè L., Meccarelli M., 2019: *Paura in criminalibus: il problema penale tra sentimento umano e dinamiche sociali*, in "Quaderno di storia del penale e della giustizia", 1

Larizza S., 2016: *Il minore autore di reato e il problema della imputabilità: considerazioni introduttive*, in *Il difetto di imputabilità del minorenni*, a cura di D. Vigoni, Torino, Giappichelli, pp. 1-23

Lepre A., 2000: *La storia della repubblica di Mussolini. Salò: il tempo dell'odio e della violenza*, Milano, Mondadori

Manfredini M., 1947: *L'elemento soggettivo nei delitti politici dei minori con capacità condizionale e diminuita*, in "La Giustizia penale", LII, coll. 128-135

Mazzantini C., 1986: *A cercar la bella morte*, Milano, Mondadori

Mazzantini C., 1995: *I balilla andarono a Salò. L'armata degli adolescenti che pagò il conto della Storia*, Padova, Marsilio

Meniconi A., 2012: *Storia della magistratura italiana*, Bologna, Il Mulino

Meniconi A., 2018: *Verso l'indipendenza della magistratura (1944-1948)*, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", 1, pp. 395-432

Munzi U., 1999: *Donne di Salò*, Milano, Sperling & Kupfer

Nello P., 1978: *L'avanguardismo giovanile alle origini del fascismo*, Bari-Roma, Laterza

Neppi Modona G., 1984: *Il problema della continuità dell'amministrazione della giustizia dopo la caduta del fascismo*, in Bernardi L., Neppi Modona G., Testori S., *Giustizia penale e guerra di liberazione*, Torino, Consiglio regionale del Piemonte

Neppi Modona G., 2001: *La giustizia in Italia tra fascismo e democrazia repubblicana*, in G. Miccoli, G. Neppi Modona, P. Pombeni (edd.), *La grande cesura. La memoria della guerra e della resistenza nella vita europea del dopoguerra*, Bologna, pp. 223-326

Neppi Modona G., 2017: *La magistratura italiana e l'epurazione mancata (1940-1948)*, in "Le Carte e la Storia", 1, pp. 25-37

Nubola C., Pezzino P., Rovatti T. (edd.), 2019: *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia. I processi presso le Corti d'assise straordinarie e nei tribunali militari*, Bologna, Il Mulino

Osti Guerrazzi A., 2012: *Storia della Repubblica sociale italiana*, Roma, Carocci

Pace G., 2000: *Il discernimento dei fanciulli. Ricerche sulla imputabilità dei minori nella cultura giuridica moderna*, Torino, Giappichelli

Pagin A., 1990: *I ragazzi di Mussolini, La battaglia di Bir-el-Gobi. 2-7 dicembre 1941*, Milano, Mursia

Pisani M., 1977: *Il tribunale per i minorenni in Italia (genesi e sviluppi normativi)*, in *L'enfant*, IV, *La délinquance juvénile*, Bruxelles, Editions de la Librairie encyclopedique, pp. 93-110

Portinaro P.P., 2011: *I conti con il passato. Vendetta, amnistia, giustizia*, Milano, Feltrinelli

Saraceno P., 1999: *I magistrati italiani tra fascismo e repubblica. Brevi considerazioni su un'epurazione necessaria ma impossibile*, in "Clio", 35, pp. 65-110

Sbriccoli M., 1998: *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in L. Violante (ed.), *Storia d'Italia. Annali*, 14, *Legge Diritto Giustizia*, Torino, Einaudi, pp. 487-553

Soavi G., 1955: *Un banco di nebbia. I turbamenti di un "piccolo italiano"*, Torino, Einaudi

Storti C., 2011: *"Un mezzo artificiosissimo di governo per ottenere con inganno e con vie coperte ciò che apertamente non si potrebbe ordinare". Le*

circolari dei ministri di giustizia sul processo penale tra unificazione e fascismo, in F. Colao-L. Lacchè-C. Storti-C. Valsecchi (edd.), *Perpetue appendici e codicilli alle leggi italiane. Le circolari ministeriali, il potere regolamentare e la politica del diritto in Italia tra Otto e Novecento*, Macerata, eum, pp. 577-627

Tau S., 2018: *La repubblica dei vinti. Storie di italiani a Salò*, Venezia, Marsilio

Teitel R.G., 2000: *Transitional Justice*, Oxford, Oxford university press

Vassalli G., Sabatini G., 1947: *Il collaborazionismo e l'amnistia politica nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Diritto materiale. Diritto processuale. Testi legislativi*, Roma

Viganò M., 1995: *Donne in grigioverde*, Roma, Il Settimo Sigillo

Vinciguerra S., 1967: *Fascismo (sanzioni)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. 16, Milano, Giuffrè, pp. 902-926

Vivarelli R., 2000: *La fine di una stagione. Memoria 1943-1945*, Bologna, Il Mulino

Woller H., 1997: *I conti con il fascismo. L'epurazione in Italia 1943-1948*, Bologna, Il Mulino

Wouters N. (ed.), 2014: *Transitional Justice and Memory in Europe (1945-2013)*, Cambridge, Intersentia

Zagrebelsky V., 1998: *La magistratura ordinaria dalla Costituzione a oggi*, in L. Violante (ed.), *Storia d'Italia. Annali, 14, Legge Diritto Giustizia*, Torino, Einaudi, pp. 713-790